

DEFINIZIONI RICORRENTI

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' *art. 38 del D.Lgs. 81/08*.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

OBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il Dirigente scolastico, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' *articolo 28 del D.Lgs. 81/08* e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove necessaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08*;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; *(L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4);*
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' *articolo 43 del D.Lgs. 81/08*. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera g), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il Dirigente scolastico provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il Dirigente scolastico provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il Dirigente scolastico assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi allegati.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

In riferimento alle attività indicate all' *articolo 3 del D.Lgs. 81/08*, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' *articolo 37 del D.Lgs. 81/08*.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, se nominato, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione 2

CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI TUTELA ED EMERGENZA

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)* del *D.Lgs. 81/08*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei RISCHI è:

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

1. norme legali nazionali ed internazionali;
2. norme di buona tecnica;
3. norme e orientamenti pubblicati;

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase **A** il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

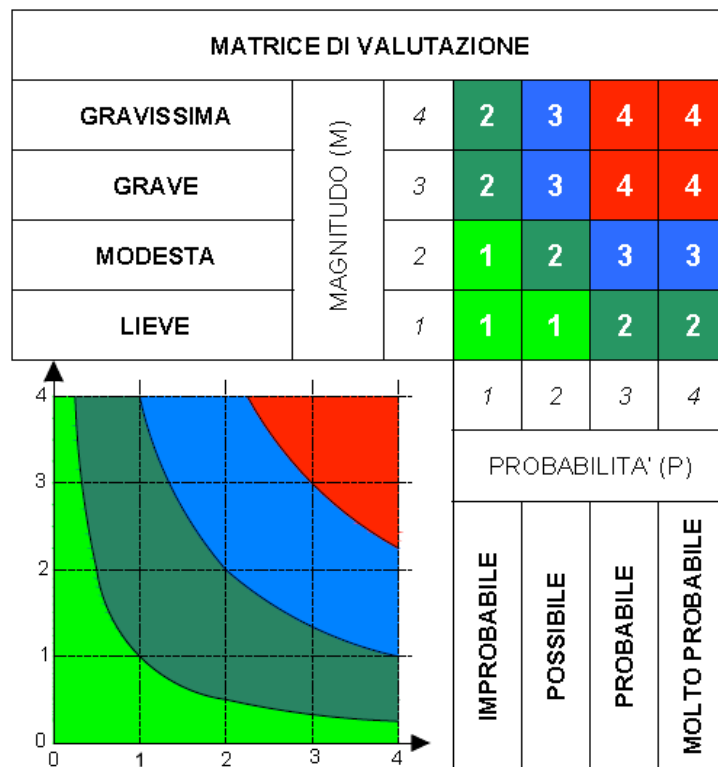
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2) valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell' entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione.



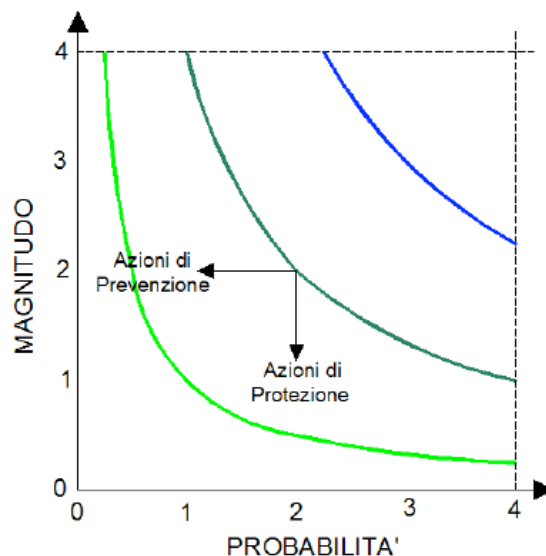
Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:

1	2	3	4
MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell'entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura 4), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva

Tabella A (Tabella delle Azioni da intraprendere).



Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- intervento sui rischi alla fonte;
- applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- introdurre nuovi pericoli
- compromettere le prestazioni del sistema adottato

Valore	RISCHIO	Azioni da Intraprendere	Scala di Tempo
1	MOLTO BASSO	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	UN ANNO
2	BASSO	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate	UN ANNO
3	MEDIO	Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	SEI MESI
4	ALTO	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	IMMEDIATAMENTE

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZA

MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' *art. 15 del D.Lgs. 81/08*, e precisamente:

- E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
- E' stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

- E' stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte
- E' stata prevista la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- E' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori ove necessario
- Si provvederà all' allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'affidamento, ove possibile, di altra mansione
- Verrà effettuata l' adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori
- E' stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- E' stata effettuata un' attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE D'EMERGENZA

PROCEDURE GENERALI

Come previsto dall' *art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08*, e s.m.i., sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni della scuola e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui *all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08* (decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) e s.m.i.

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco
Pronto soccorso
Ospedale
Vigili Urbani
Carabinieri
Polizia



In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà:
indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.

Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:

cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

Incoraggiare e rassicurare il paziente.

Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

A scuola, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 *del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, ai sensi dell' *art. 46 del D.Lgs. 81/08*.

In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Come indicato all' *art. 74 del D.Lgs. 81/08*, si intende per

Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato

DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta

dal lavoratore allo scopo



di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall' *art. 75 del D.Lgs. 81/08*, è stato previsto l'impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI saranno conformi alle norme di cui al *D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475*, e sue successive modificazioni e saranno:

adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre :

- terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

- ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
- ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi
- provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell' *art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08*, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

Sarà cura del Dirigente scolastico:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell'udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici
- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

ESPOSIZIONE AL RUMORE

le effettive attività lavorative , prendendo in considerazione in particolare:

- Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189
- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente;



- Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Fascia di appartenenza (Classi di Rischio)	Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole valutazioni)
Classe di Rischio 0 Esposizione ≤ 80 dB(A) ppeak ≤ 135 dB(C)	Nessuna azione specifica (*)
Classe di Rischio 1 80 < Esposizione ≤ 85 dB(A) 135 < ppeak ≤ 137 dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità
Classe di Rischio 2 85 $\leq$ Esposizione ≤ 87 dB(A) 137 $\leq$ ppeak ≤ 140 dB(C)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) VISITE MEDICHE: Obbligatorie MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta
Classe di Rischio 3 Esposizione > 87 dB(A) ppeak > 140 dB(A)	INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore DPI: Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell'udito in grado di abbassare l'esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08) Verifica dell'efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione. VISITE MEDICHE: Obbligatorie MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta

Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi sono state determinate le misure di tutela, come meglio illustrato nelle allegate schede di rilevazione.

NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha

comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate

Nota

L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto. Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione

STRESS LAVORO CORRELATO

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

I **sintomi** più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore,

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I **fattori** che causano stress possono essere :

- lavoro ripetitivo ed arido
- carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
- rapporto conflittuale uomo - macchina
- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
- lavoro notturno e turnazione

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Ed è in quest'ottica che **verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori.**, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

- Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sviluppare uno stile di leadership;
- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;
- Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' *art. 69 del D.Lgs. 81/08*, si intende per **attrezzatura di lavoro** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per **uso di un'attrezzatura di lavoro** qualsiasi

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa** e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

REQUISITI DI SICUREZZA

Come indicato all' *art. 70 del D.Lgs. 81/08*, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' *allegato V del D.Lgs. 81/08*.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso *art. 70 del D.Lgs. 81/08*.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' *art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08*, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell' *allegato VI del D.Lgs. 81/08*.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza;
- siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

CONTROLLI E REGISTRO

Verrà, curata la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto.

Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Come indicato nell' *art. 73 del D.Lgs. 81/08*, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al *comma 2 dell' art. 73 del D.Lgs. 81/08*

Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui *all' art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08*, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Studi statistici effettuati anche in altri paesi (tra cui l'“Institute for Work & Health” di Toronto) hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori, considerando sempre le condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.

MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
--

RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall'ambiente, dalle materie, in relazione alla formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie che danno luogo alle più elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate.

Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale.

MONITORAGGIO

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, così come definiti nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi e riportate nel seguito sono state individuate le seguenti linee principali.

Frequenza massima delle verifiche : trimestrale (valore iniziale, suscettibile di variazione in funzione dei risultati accertati)

Addetti al monitoraggio e compiti : vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei compiti

Metodologia da seguire

Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata di non conformità) l'individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà redigere, al termine dell'attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni e le eventuali proposte.

In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa la eventuale revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio.

PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l'implementazione in azienda di un "SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI" basato sui seguenti elementi principali:

- Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli stessi.
- Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.
- Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.
- Definizione di istruzioni scritte per l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.
- Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli.
- Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo.
- Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l'insorgenza di eventuali malattie professionali.
- Procedure per la gestione dell'emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l'intento di minimizzare i danni alle persone ed al patrimonio aziendale.
- Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano Svolti in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario.

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI

ATTIVITA' INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dall'uomo, potenzialmente pericolosi per l'uomo stesso.

Prima dell'attività

- Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- Prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati);
- La quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante l'attività

- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati "CE" (o quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

- guanti
- calzature
- occhiali protettivi
- indumenti protettivi adeguati
- maschere per la protezione delle vie respiratorie



RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la "**classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi**", impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili.

Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante.

Prodotti non soggetti all'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Specie le informazioni deducibili dall'etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata "chiave" di lettura.

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco all'utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:

- dal simbolo
- dal richiamo a rischi specifici
- dai consigli di prudenza.

SIMBOLI

Sono stampati in **nero** su fondo **giallo-arancione** e sono i seguenti:

Simbolo	Significato	Pericoli e Precauzioni
	esplosivo (E): una bomba che esplode;	Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate condizioni. Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.
	comburente (O): una fiamma sopra un cerchio;	Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.
	facilmente infiammabile (F): una fiamma;	Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas infiammabili. Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua. Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C. Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con fonti di accensione. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.
	tossico (T): un teschio su tibie incrociate;	Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.
	nocivo (Xn): una croce di Sant'Andrea;	Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.
	corrosivo (C): la raffigurazione dell'azione corrosiva di un acido;	Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.
	irritante (Xi): una croce di Sant'Andrea;	Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.
	altamente o estremamente infiammabile (F+): una fiamma;	Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e con punto di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5 °C. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere lontano da fonti di accensione.

Sezione 3

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELL'ISTITUTO

3.1 – RISCHIO LUOGHI DI LAVORO

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, Titolo II artt. 62 ÷ 68 “Luoghi di lavoro” -D.Lgs 81/2008, Allegati IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” -
Regolamento locale di igiene

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
REQUISITI IGIENICO-SANITARI			
Dichiarazione di agibilità della struttura comprese le scale di emergenza esterne		X	Richiedere all’Ente proprietario copia della dichiarazione di agibilità dell’edificio rilasciata dal Comune di Foggia
Verbale di collaudo statico		X	Richiedere all’Ente proprietario copia del verbale di collaudo statico dell’edificio.
Verifica statica delle strutture snelle (canne fumarie, ecc)		X	Richiedere all’Ente proprietario copia del verbale di collaudo statico delle strutture.
Manutenzione e pulizia dei locali	X		I luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi presenti sono sottoposti a regolare pulizia e manutenzione da parte di ditte esterne e/o artigiani esterni specializzati
Conformità dei locali ai Requisiti igienico-sanitari vigenti (superficie, cubatura, altezza netta)	X		I luoghi di lavoro sono in genere conformi ai requisiti igienico sanitari del locale Regolamento di Igiene. Ogni lavoratore dispone di una superficie di almeno 2 mq e di una cubatura di almeno 10 mc ed opera in locali aventi una altezza netta non inferiore a 3 mt o comunque non inferiore a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente.
PAVIMENTI, MURATURE, FINESTRE, PORTE, SCALE			
Pavimenti non pericolosi (protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi, scivolosi, non stabili, ecc.)	X		I pavimenti sono privi di protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi; non sono emerse situazioni di pavimenti scivolosi o altamente instabili. Presenza di alcuni gradini rotti in una scala di accesso.
Murature non pericolose (muri e soffitti stabili, assenza di crepe e/o screpolature, ecc.)		X	Le murature ed i soffitti appaiono stabili, tuttavia risultano a vista alcune crepe e/o screpolature, ed infiltrazioni di acqua .
Finestre non pericolose (senza spigoli vivi, ante non pericolose, ecc.)	X		Le finestre presenti non risultano con apertura a vasistas.Gli infissi non risultano a norma.

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Superfici vetrate non pericolose (vetri di finestre, pareti vetrate, porte a vetro, ante vetrate)		X	Presenti molti vetri e vetrate non conformi.
Porte non pericolose (numero e/o dimensioni sufficienti, apertura ante non pericolosa, ecc.)	X		Le porte consentono per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Alcune risultano con serrature mal funzionanti.
Scale non pericolose (pedata e alzata regolare, con corrimano, scalini non scivolosi, ecc.)	X		Presenti varie scale interne fisse di collegamento dell'edificio. Gli scalini hanno in genere pedata regolare ed alzata alta, circa 17 cm. e non sono apparsi scivolosi. Apporre comunque strisce antiscivolo o bocciardare le pedate.
LOCALI SOTTERRANEI			
Ambienti di lavoro per oltre il 50% sotto il livello stradale		X	Non sono presenti ambienti di lavoro per oltre il 50% sotto il livello stradale
Deroga ASL per utilizzo locali seminterrati (art. 65 D.Lgs 81/08)		X	Data la conformazione dell'edificio e la presenza di aperture di areazione naturale nei locali al piano seminterrato non si ritiene necessario richiedere la deroga ASL per il loro utilizzo.
MICROCLIMA, ILLUMINAZIONE, AREAZIONE			
Microclima adeguato (temperatura non troppo calda e/o fredda, assenza correnti aria, fastidiose, ecc.)		X	La temperatura dei locali di lavoro è in genere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Illuminazione sufficiente (rapporti illuminanti conformi, impianto di illuminazione non pericoloso)	X		Tutti i luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale e/o dispongono di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata. Gli impianti di illuminazione non espongono a rischio di infortunio i lavoratori. Andrebbe potenziato l'impianto in alcune aule. Verificare la stabilità degli elementi illuminanti.
Areazione dei locali sufficiente	X		Tutti i luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente.
SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI			
Spogliatoi conformi (suddivisi per sesso, arredati, riscaldati, con armadietti conformi)		X	Gli spogliatoi per il personale sono divisi per sesso
Servizi igienici conformi (suddivisi per sesso, con acqua calda e fredda, riscaldati, arredati)		X	I servizi igienici sono suddivisi per sesso. Non sono dotati di acqua calda, alcuni presentano rubinetteria non perfettamente funzionante.

Docce conformi (con acqua calda e fredda, arredate)		X	Non presenti
SCAFFALATURE, VIE DI PASSAGGIO, APERTURE PERICOLOSE			
Scaffalature conformi (fissate, stabili, con portata dei ripiani nota, ecc.)	X		Presenti varie scaffalature negli uffici amministrativi, nelle aule, nei corridoi e nei laboratori. Sono risultate stabili e non caricate oltre la loro portata massima. Alcune risultano non ancorate alle pareti. Provvedere al loro ancoraggio. Sostituire quelle con vetri, con altre conformi alle norme di sicurezza, o apporre pellicole.
Vie di passaggio conformi (larghezza almeno 60 cm, senza rischi di caduta oggetti dall'alto, senza ostacoli, ecc.)	X		Le vie di passaggio hanno una larghezza non inferiore ai 60 cm e sono mantenute libere da ostacoli; sono a distanza di sicurezza da attrezzature e posti di lavoro. I corridoi e i passaggi in genere sono liberi da ostacoli ed hanno un livello di illuminamento sufficiente; eventuali dislivelli, o riduzioni in altezza, non riducono a meno di mt. 2 il vano utile percorribile. Provvedere a mantenere costantemente libere le vie di passaggio
Aperture nel suolo/pareti pericolose		X	Non vi sono aperture nel suolo e nelle pareti che permettano il passaggio di una persona e che presentino pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro.

3.2 RISCHIO ASCENSORI E MONTACARICHI

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo II “*Luoghi di lavoro*”-D.Lgs 81/2008, Allegati IV “*Requisiti dei luoghi di lavoro*”-D.P.R. 162/1999 “*Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/1999)*”-D.M. 37/2008 “*Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*”

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
Ascensori e/o montacarichi			Non è presente nessun impianto di ascensore o montacarichi Presente un servo-scala a piattaforma
Omologazione ISPESL			Richiedere Ente Proprietario
Dichiarazioni di conformità degli impianti			Richiedere Ente Proprietario
Organismo di verifica incaricato			Non pertinente

Verifiche biennali da parte dell'Organismo abilitato			Non pertinente
Manutentore degli impianti			Ente Proprietario
Sistema di allarme e sistema citofonico di comunicazione in cabina			Non pertinente
Linea telefonica di allarme dedicata in cabina			Non pertinente
Luce di emergenze in cabina			Non pertinente
Procedura per la manovra in emergenza degli impianti			Non pertinente
Cartello <i>"Divieto di utilizzo in caso di incendio"</i>			Non pertinente

3.3 RISCHIO ELETTRICO

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, II *"Luoghi di lavoro"* -D.Lgs 81/2008, Allegati IV *"Requisiti dei luoghi di lavoro"* -D.P.R. 462/2001 *"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi."* -D.M. 37/2008 *"Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"* -Norma CEI 64-8 -Norme CEI EN 60079-10,14,17 -Norma CEI EN 61241-10,14 -Norma CEI 11-1 -Norma CEI 0-15

Definizioni

Termini	Definizione
Luoghi ordinari	Luoghi di lavoro o parte di essi, in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata
Luoghi a maggior rischio d'incendio	Luoghi di lavoro ove le condizioni possono consentire maggior probabilità di incendio. Si intendono in particolare a rischio d'incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio

Luoghi conduttori ristretti	Luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc...)
Luoghi con pericolo di esplosione	Luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

IMPIANTO ELETTRICO			
Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
Classificazione aree omogenee a rischio elettrico	X		Tutti i locali dell'Istituto sono classificabili a medio rischio di incendio per rischio elettrico in quanto l'Istituto è classificato a rischio di incendio medio ai sensi del DM 10/03/1998.
Descrizione impianto elettrico	X		Impianto elettrico funzionante a 220/380 V ed alimentato dalla rete ENEL. Non tutti gli utilizzatori sono risultati protetti da interruttori differenziali con $I_{dn} = 0,03 - 0,3$ A. Le prese multiple ed i cavi elettrici volanti sono ridotti al minimo; le prese che alimentano utenze di potenza superiore ad 1 kW del tipo interbloccato.
Documentazione di conformità impianto elettrico		X	Richiedere all'Ente proprietario il progetto esecutivo e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dalla ditta installatrice. In assenza affidare incarico a tecnico abilitato per ottenere una dichiarazione di rispondenza dell'impianto ai sensi del DM 37/2008.

IMPIANTO MESSA A TERRA			
Descrizione dell'impianto di messa a terra	X		Non presente alcuna documentazione in merito; Provvedere a reperimento della relativa documentazione.
Omologazione ISPESL dell'impianto messa a terra		X	Richiedere comunque all'Ente proprietario la documentazione di omologazione ISPESL l'impianto di messa a terra.
Verifica periodica dell'impianto messa a terra		X	Incarico di verifica periodica dell'impianto di terra a cura dell'Ente proprietario

IMPIANTO PROTEZIONE CONTRO I FULMINI			
Descrizione dell'impianto di protezione contro i fulmini	X		Non presente alcuna documentazione in merito; Provvedere a reperimento della relativa documentazione.
Relazione di calcolo di autoprotezione dai fulmini		X	Non applicabile
Omologazione ISPESL dell'impianto di protezione contro i fulmini			Non applicabile
Verifica periodica dell'impianto di protezione contro i fulmini			Non applicabile
GRUPPO ELETTROGENO			
Descrizione del gruppo elettrogeno ausiliario		X	Non presente un gruppo elettrogeno ausiliario
Documentazione di conformità del gruppo elettrogeno			Non applicabile
Certificato Prevenzione Incendi per attività n. 64 (gruppo elettrogeno)			Non applicabile

3.4 - IMPIANTI TERMICI

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, II "Luoghi di lavoro"-D.Lgs 81/2008, Allegati IV "Requisiti dei luoghi di lavoro"-D.M. 1/12/1975, art. 18 "Norme di sicurezza per apparecchi contenuti liquidi caldi sotto pressione"-D.M. 37/2008 "Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"-D.M. 23/09/2004 "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto ..."

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA			
Descrizione dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda		X	Il riscaldamento dell'Istituto è assicurato da centrale termica alimentata dalla rete cittadina di gas, delle quali la carenza di documentazione non permette di descriverne compiutamente le caratteristiche.

Documentazione di conformità impianto di riscaldamento e produzione acqua calda		X	Recuperare dal Comune il progetto esecutivo e la dichiarazione di conformità dell'impianto termotecnico rilasciata dalla ditta installatrice. In assenza chiedere all'Ente Proprietario una dichiarazione d'idoneità dell'impianto ai sensi del DM 37/2008.
Aperture di ventilazione di dimensioni corrette [10 cmq/kW con un minimo di 3000 cmq per metano e 5000 cmq per gpl di cui 2/3 a filo pavimento]		X	Non visionabili
Omologazione ISPESL impianto termico ad acqua calda (solo per impianti P > 35 kW)		X	A carico dell'Ente Comune, proprietario dell'Istituto
Verifica quinquennale ASL (obbligo solo per impianti di P > 116 kW)		X	A carico dell'Ente Comune, proprietario dell'Istituto
Certificato prevenzione incendi per attività n. 74 del All.2 D.P.R. n.151/2011 ex attività n.91 del D.M. 16.02.82 (obbligo solo per impianti di P > 116 kW)		X	Non presente
Libretto di impianto (P < 35kW) o di centrale (P> 35kW)		X	I libretti d'impianto devono essere conservati presso la centrale termica
Incarico di "Terzo Responsabile"	X		Incarico di "Terzo Responsabile" affidato a ditta abilitata dall'Ente Comune, proprietario dell'impianto.

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE			
Descrizione impianto di condizionamento e climatizzazione		X	Presente impianto di condizionamento negli uffici.L'impianto è costituito da split collegati a singoli gruppi refrigeratori posti all'esterno dell'edificio.
Documentazione di conformità impianto condizionamento			Non è presente la documentazione
SERBATOI DI SOSTANZE COMBUSTIBILI			
Serbatoi di sostanze combustibili (gasolio, Gpl)			Non pertinente
Documentazione di conformità CE dei serbatoi	X		Controllo periodico e verifica conformità

Certificato prevenzione incendi per attività n.4b			Non applicabile
---	--	--	-----------------

3.5 – RISCHIO D’INCENDIO

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, II “*Luoghi di lavoro*”-D.Lgs 81/2008, Allegati IV “*Requisiti dei luoghi di lavoro*”-D.P.R. 151/2011 “*Determinazione attività soggette alle visite prevenzioni incendi*”-D.M. 10/03/1998 “*Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro*”

Valutazione del rischio incendio

L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente. I combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile ecc. Il comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali.

L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.

Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri dell’impresa.

Le cause che possono provocare un incendio sono:

- ⇒ fiamme libere;
- ⇒ particelle incandescenti provenienti da un focolaio preesistente;
- ⇒ scintille di origine elettrica;
- ⇒ scintille di origine elettrostatica;
- ⇒ scintille provocate da un urto;
- ⇒ superfici e punti caldi;

Pertanto occorre porre particolare attenzione quando si è in presenza di attività che possono dar luogo ad uno dei fattori sopraelencati.

- Descrizione Del Procedimento Utilizzato Per La Valutazione Dei Rischi

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” è lo strumento di riferimento. Esso propone, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora si verifichi.

La metodologia utilizzata per la classificazione del rischio di incendio è stata elaborata tenendo conto di quanto contenuto nel D.M. 10/03/98.

La Valutazione del Rischio Incendio è un procedimento tecnico di tipo oggettivo, che mira ad identificare tutti i possibili rischi d’incendio presenti nei luoghi di lavoro, al fine di individuare ed attuare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone eventualmente esposte.

Tale valutazione è stata eseguita applicando i criteri generali proposti nell’allegato I del Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998 e pertanto si è articolata nelle seguenti fasi:

- a) identificazione di tutti i potenziali pericoli di incendio esistenti nei luoghi di lavoro aziendali;
- b) individuazione, nei luoghi di lavoro, del personale esposto al rischio d'incendio;
- c) eventuale eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) descrizione e verifica di adeguatezza delle misure di tutela adottate;
- f) individuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessari ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

La valutazione del rischio incendio, è stata effettuata provvedendo a:

- 1) identificare i pericoli di incendio, ovvero:
 - i materiali combustibili e/o infiammabili presenti;
 - le sorgenti di innesco;
- 2) identificare i soggetti esposti (dipendenti interni, esterni, eventuali portatori di handicap);
- 3) descrivere le misure di tutela adottate, in termini di:
 - sistemi di rivelazione ed allarme incendio;
 - attrezzature ed impianti di estinzione;
 - vie di esodo ed uscite di emergenza;
 - illuminazione di sicurezza;
 - informazione e formazione;
- 4) eliminare o ridurre i pericoli di incendio, derivanti da particolari situazioni evidenziate;
- 5) classificare il livello di rischio residuo del luogo di lavoro;
- 6) individuare le ulteriori misure di tutela da adottare.-

Tale procedimento è stato attuato previa esecuzione di un accurato sopralluogo nella sede operativa attraverso il quale è stato possibile sondare tutti gli aspetti salienti legati al rischio incendio, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo e gestionale.

- Valutazione del Rischio Incendio

Sulla base di quanto stabilito sopra si è applicata la metodologia precedentemente descritta.

L'attività espletata dall'Istituto scolastico ricade tra quelle soggette a verifica da parte dei VV.F. ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei VV. F. di Foggia

⇒ Attrezzature di lavoro e macchine;

I sistemi, i dispositivi e le attrezzature antincendio utilizzati nel fabbricato, sono:

- estintori portatili a CO₂ da 5 Kg;
- estintori portatili a polvere da 5 Kg;

- Identificazione dei pericoli

Nell'area di pertinenza il rischio incendio è legato alla presenza di sostanze combustibili (arredi e macchine) L'evento può essere determinato da inneschi accidentali (sovracorrenti negli impianti elettrici generali o delle macchine) o dolosi.

I materiali combustibili sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

** Sorgenti di innesco*

Nei luoghi di lavoro non sono presenti sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio.

- *Identificazione dei soggetti esposti*

I soggetti esposti al pericolo sono:

- i lavoratori ed in generale i frequentatori dell'Istituzione scolastica;
- le persone di eventuali ditte esterne che eseguono lavori di manutenzione e pulizia;

In ogni caso, l'eventuale presenza di esterni non è praticamente mai in numero tale da determinare situazioni di affollamento nelle aree di lavoro.

Nella situazione specifica dell'Istituto Comprensivo "Santa Chiara-Pascoli-Altamura" sede Centrale Santa Chiara, si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio. Pertanto, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio a causa di particolari situazioni che possono verificarsi ad esempio quando si svolgono i colloqui con i genitori o in occasione di una manifestazione. Quindi:

- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità motoria, o udito o vista o cognitiva sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

- *Misure di tutela adottate*

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in ottemperanza alla L.186 del 1968 e alle norme CEI 64-8; inoltre tutte le attrezzature elettriche, le macchine e le apparecchiature dovranno essere installate ed utilizzate secondo le regole di buona tecnica. È presente l'illuminazione di sicurezza, costituita da lampade autonome che entrano in funzione nel momento in cui viene a mancare l'energia elettrica. All'interno delle aree di lavoro sono dislocati estintori portatili a CO₂ da 5 Kg ed a polvere da 6 Kg di capacità estinguente adeguata. Le vie d'esodo sono sufficientemente larghe, mantenute costantemente sgombre e regolarmente segnalate.

Il fabbricato dispone di uscite di emergenza che immettono direttamente all'esterno, segnalate adeguatamente, dotate di larghezza sufficiente in relazione al massimo affollamento ipotizzabile nella struttura. Da qualsiasi punto del fabbricato, inoltre, le lunghezze dei percorsi che conducono alle uscite di emergenza sono inferiori/pari a 45 metri.

- *Classificazione del Livello di Rischio di Incendio*

Per quanto concerne la classificazione del rischio incendio dei luoghi di lavoro adibiti ad Istituzione scolastica, sulla scorta delle indicazioni contenute nell'Allegato IX del DM 10/3/98, si rileva quanto segue:

- ⇒ i luoghi di lavoro in oggetto sono classificati a **RISCHIO DI INCENDIO MEDIO**.

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

- Misure di Prevenzione e Protezione

Le misure di prevenzione e protezione derivano direttamente dalla valutazione dei rischi ed hanno come riferimento, nel caso dei rischi specifici di incendio, gli allegati al D.M. 10/03/98.

Derivano inoltre dalla ricerca bibliografica esistente sui vari argomenti con riferimento a norme di buona tecnica o esperienze consolidate oltre naturalmente a quanto emerso nelle valutazioni di autodiagnosi effettuate dal personale impiegato nelle varie attività.

Devono così essere definite le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio finalizzate al fine di:

- a) Ridurre la probabilità di incendio
- b) Realizzare le vie e le uscite di emergenza
- c) Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio
- d) Assicurare l'estinzione di un incendio
- e) Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
- f) Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione

Per le aziende con attività soggette al controllo obbligatorio del Comando dei Vigili del Fuoco, in possesso del C.P.I., le misure preventive e protettive saranno limitate ai seguenti punti (art. 3 comma 2):

- a) Ridurre la probabilità di incendio
- e) Garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
- c) Fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione

Nel caso specifico, essendo un'attività soggetta al controllo dei VV.F., sarà effettuato un apposito corso info/formativi specifico per tutti i dipendenti avente come contenuto:

- ⇒ i rischi di incendio legati all'attività ed alla specifica mansione svolta;
- ⇒ le misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro;
- ⇒ i comportamenti da osservare e quelli da evitare;
- ⇒ le procedure da attuare in caso di incendio e conseguente evacuazione della sede.

Alla luce di quanto riportato nell'allegato VIII del DM 10/3/98 "Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio", il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione elabora il Piano di Emergenza ed Evacuazione.

Si prevede inoltre di effettuare, **almeno due volte l'anno**, l'esercitazione antincendio per mettere in pratica le procedure di evacuazione e di primo intervento in caso di incendio. Saranno emanate precise disposizioni indirizzate ai lavoratori, contenenti indicazioni circa i controlli specifici che devono essere effettuati sui luoghi di lavoro, al fine di accertare:

- l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio predisposte;
- la praticabilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
- l'adeguatezza della segnaletica predisposta.

- Ulteriori Misure di Prevenzione e Protezione Adottate

A seguito di quanto prescritto dall'art. 43, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere a designare i lavoratori incaricati dei compiti speciali (prevenzione incendi e lotta antincendio, gestione delle emergenze, evacuazione e pronto soccorso); la designazione dovrà avvenire con mandato scritto, controfirmato per accettazione.

Tali addetti dovranno essere idoneamente formati ed addestrati in merito ai compiti assegnatigli.

Infine, le attrezzature e gli impianti di lotta antincendio sono sottoposti a manutenzione e controllo periodico, da parte di ditta esterna qualificata (controllo semestrale di estintori).

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI			
Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco	X		L'Istituto è soggetto al controllo periodico dei Vigili del Fuoco per le seguenti attività di cui al D.P.R. 151/2011: - n° 67 'Scuole, collegi e simili con n. persone presenti > 100 - n° 74 'Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 116 kW
Certificato Prevenzione Incendi	X		Non presente
Classificazione del rischio incendio	X		L'Istituto è classificato a rischio di incendio medio ai sensi del D.M. 10/03/1998 in quanto alla data attuale il numero massimo ipotizzabile di persone è inferiore a 500
Impianti/apparecchiature che presentano pericolo	X		Generatori di calore in centrali termiche, apparecchiature laboratori
Sostanze pericolose per il rischio incendio	X		Gas di alimentazione generatori
Persone esposte a maggior rischio di incendio	X		Eventuali lavoratori e/o alunni portatori di handicap, addetti laboratori
Registro dei Controlli di Prevenzione Incendi	X		Presente registro dei controlli di prevenzione incendi regolarmente tenuto.
Servizio esterno dei Vigili del Fuoco più vicino	X		Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, Tempo di intervento: 15 minuti circa
ESTINTORI PORTATILI			
Estintori	X		Presenti estintori a polvere e a CO2 di peso e capacità estinguente come da planimetrie allegate al Piano di Emergenza interno redatto.
Ditta per manutenzione semestrale obbligatoria	X		L'incarico per la manutenzione semestrale degli estintori portatili è affidato a ditta abilitata da parte dell'Ente Comune, proprietario dei locali.
Segnalati chiaramente	X		Gli estintori portatili sono segnalati chiaramente con idonea cartellonistica.
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO			

Descrizione dell'impianto idrico antincendio	X		L'impianto idrico antincendio è costituito da attacchi autopompa UNI 70 e rete d'idranti UNI 45 come da planimetrie allegate al Piano di Emergenza interno redatto.
Cassette		X	Le cassette dei naspi/idranti sono dotate di vetri safe-crash, unitamente a tutti gli elementi dell'impianto idrico antincendio
Segnalate chiaramente	X		Le cassette dei naspi/idranti sono segnalate chiaramente con idonea cartellonistica.
Documentazione di conformità dell'impianto idrico antincendio		X	Non presente

IMPIANTO RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDI			
Descrizione impianto di rivelazione ed allarme incendi		X	Non presente
Documentazione di conformità dell'impianto rivelazione ed allarme incendi			Richiedere Ente proprietario
COMPARTIMENTAZIONE DELL'EDIFICIO			
Descrizione sistema di compartimentazione	X		L'edificio non presenta compartimentazione
Presenza di serrande tagliafuoco			Non presente
Documentazione di conformità delle porte REI		X	Presenti diverse porte REI
Controllo periodico		X	Semestrale a cura dell'Ente Proprietario
SISTEMA DI EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA			
Descrizione del sistema di evacuazione in caso di emergenza		X	Da ogni locale è possibile raggiungere l'esterno dell'edificio, utilizzando le vie di fuga (corridoi e scale interne, alcune si presentano con alzata maggiore rispetto alla norma) e le uscite di emergenza.

Segnalazione delle vie di fuga ed uscite di sicurezza	X		Sia le vie di fuga che le uscite di emergenza sono segnalate chiaramente con apposita cartellonistica.
Dimensioni delle vie di fuga ed uscite di sicurezza	X		Tutte le vie di fuga ed uscite di emergenza hanno una larghezza minima di 120 cm ed una altezza da terra minima di 200 cm
Accessibilità delle vie di fuga ed uscite di sicurezza	X		Le uscite di sicurezza sono raggiungibili da ogni posto di lavoro con una distanza non superiore a 45 mt e non tutte sono dotate di sistema di facile apertura a spinta nel verso dell'esodo. Le vie di fuga ed uscite di emergenza sono risultate sgombre da ostacoli internamente. Le uscite di emergenza di Via Catalano e Via Ricciardi risultano spesso ostruite esternamente da autovetture in sosta.
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA			
Descrizione impianto di illuminazione di emergenza	X		Lampade autoalimentate a batteria distribuite nell'edificio. Non risultano presenti in alcune aule ed alcune non risultano funzionanti.
Illuminamento minimo di 5 lux sulle vie di esodo	X		Si presume che l'illuminamento minimo garantito dalle lampade di emergenza sia 5 lux sulle vie di esodo. La verifica è a carico dell'Ente Comune, proprietario dell'edificio
GESTIONE DELLE EMERGENZE			
Planimetrie di evacuazione	X		Presenti in vari punti alle pareti le planimetrie di evacuazione riportanti l'indicazione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, della posizione degli estintori e cassette di primo soccorso, nonché istruzioni da seguire in caso di emergenza incendio.
Piano di emergenza	X		Presente il piano di emergenza dell'insediamento conforme al D.M. 10/03/1998 riportante le procedure da seguire per la gestione di varie situazioni di emergenza in conformità all'Allegato VIII del D.M. 10/03/1998
Informazione e formazione dei lavoratori sulla prevenzione incendi e gestione emergenze	X		I lavoratori sono informati e formati sulla prevenzione incendi e gestione delle emergenze sia con i corsi di formazione a cui partecipano periodicamente sia con la consegna di opuscoli informativi.
Prove di evacuazione	X		Eseguite regolarmente due prove di evacuazione ogni anno. I verbali delle prove sono conservati presso la Presidenza.

3.6 – RISCHIO FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo XI artt. 287 ÷ 297 “Protezione da miscele esplosive” -D.Lgs 81/2008, Allegati XLIX, XL e XLI

Definizioni

<i>Termini</i>	<i>Definizione</i>
Atmosfera esplosiva	Una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
Sostanze che possono formare una atmosfera esplosiva	Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione
Area a rischio di esplosione	Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati. Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Area a rischio di esplosione ZONA 0	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia
Area a rischio di esplosione ZONA 1	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività
Area a rischio di esplosione ZONA 2	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata
Area a rischio di esplosione ZONA 20	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria
Area a rischio di esplosione ZONA 21	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività
Area a rischio di esplosione ZONA 22	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive		X	Non vi sono aree che rientrano nel campo di applicazione del Titolo XI del D:Lgs 81/2008
Sostanze in grado di formare una atmosfera esplosiva			Non applicabile
Possibili sorgenti di emissione			Non applicabile
Possibili fonti di accensione			Non applicabile
Valutazione rischio residuo di esplosione			Non applicabile
Misure di prevenzione e protezione adottate			Non applicabile

Sezione 4

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

4.1 – RISCHIO ATTREZZATURE DI LAVORO

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo III Capo I artt. 69 ÷ 73 “*Uso delle attrezzature di lavoro*” -D.Lgs 81/2008, Allegati V, VI e VII .

4.1.1 Gestione delle attrezzature di lavoro

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Lavoratori informati, formati ed addestrati all’uso delle attrezzature	X		I lavoratori sono informati, formati ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro per mezzo di: -Messa a disposizione dei libretti d’uso e manutenzione
Manutenzione preventiva e periodica	X		Manutenzione affidata a: - Fornitori - Ditte specializzate esterne
Registro delle manutenzioni	X		Presenti presso l’Istituto e regolarmente compilati

4.1.2 Conformità attrezzature da ufficio

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Cassetti delle scrivanie sono chiusi quando non utilizzati ?	X		Negli uffici i cassetti delle scrivanie sono risultati tenuti chiusi quando non utilizzati.
I cassetti sono dotati di fermo di apertura che ne impedisce la completa estrazione dalla loro sede ?	X		I cassetti sono dotati di fermo di apertura che ne impedisce la completa estrazione dalla loro sede.
Gli oggetti alle pareti e sugli scaffali sono esposti in maniera sicura e tale da non costituire un pericolo in caso di caduta accidentale e/o rovesciamento?	X		Gli oggetti alle pareti e sugli scaffali sono risultati esposti in maniera abbastanza sicura e tale da non costituire un pericolo in caso di caduta accidentale e/o rovesciamento. Sostituire alcuni mobili con altri a norma.
Il mobilio non ha spigoli vivi oppure gli stessi sono protetti contro possibili urti?	X		Il mobilio in genere non ha spigoli vivi oppure gli stessi sono protetti contro possibili urti. Alcuni arredi risultano non a norma.

4.2 – RISCHIO ATTREZZATURE MUNITE DI VDT

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo VII artt. 172 ÷ 179 “*Attrezzature munite di videoterminali*” -D.Lgs 81/2008, Allegati XXXIV

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Posti di lavoro a VDT	X		Presente postazioni di lavoro a VDT nell'ufficio amministrativo, nel laboratorio multimediale, in alcune aule.
Lavoratori addetti a VDT	X		Assistente amministrativo; i docenti, utilizzano i VDT per meno di 20 ore settimanali e meno di 4 ore giornaliere. Quindi non sono considerati addetti a VDT.
Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio VDT	X		I lavoratori esposti sono stati informati e formati sul rischio VDT attraverso la consegna di opuscolo informativo sulla sicurezza e partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza.
Altre misure di prevenzione e protezione adottate		X	Formazione continua
Conformità dello spazio dei posti di lavoro a VDT	X		I posti di lavoro a VDT sono ben dimensionati e allestiti in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere al lavoratore cambiamenti di posizione e movimenti operativi
Conformità del microclima dei posti di lavoro a VDT	X		Si rileva che i lavoro a VDT hanno un livello di rumore ambientale e temperatura adeguati, non vi sono correnti d'aria fastidiose e la qualità dell'aria è buona. Le condizioni microclimatiche non sono causa di disagio per i lavoratori. Le attrezzature in dotazione non producono un eccesso di calore.
Conformità dell'illuminazione dei posti di lavoro a VDT	X		I posti di lavoro a VDT hanno una illuminazione generale che garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Le postazioni di lavoro non sono tutte disposte correttamente in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale ed artificiale, evitando riflessi sullo schermo e eccessivi contrasti di luminanza ed abbagliamenti dell'operatore, adeguare quelle non conformi.

Conformità dei tavoli dei posti di lavoro a VDT	X		I posti di lavoro a VDT hanno un tavolo stabile, di dimensioni sufficienti a assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo, con una altezza da terra compresa fra il 70 e 80 cm e con spazio sufficiente per posizionare la tastiera, i documenti e il materiale accessorio e permettere il movimento degli arti inferiori nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli della sedia ove presenti.
Conformità dei monitor dei posti di lavoro a VDT	X		I posti di lavoro a VDT hanno monitor che forniscono una immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente, orientabili, inclinabili e senza riflessi fastidiosi sullo schermo. La risoluzione dei monitor garantisce una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e uno spazio adeguato tra essi. L'immagine è stabile, è esente l'effetto farfallamento, tremolio o altre forme di instabilità. La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili e adattabili alle condizioni ambientali.
Conformità delle tastiere dei posti di lavoro a VDT	X		I posti di lavoro a VDT hanno tastiere separate dallo schermo, facilmente regolabili e dotate di meccanismo di variazione della pendenza per consentire di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sui piani di lavoro consente un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazioni e tiene conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore. Il mouse è posto sullo stesso piano della tastiera in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso
Conformità dei sedili dei posti di lavoro a VDT	X		I posti di lavoro a VDT hanno sedili stabili, con piedi su ruote a cinque razze, permettono libertà di movimento, hanno altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensione della seduta adeguata alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. Gli schienali forniscono un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Sono adeguati alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e hanno un'altezza ed un'inclinazione regolabile.
Valutazione del rischio VDT residuo	X		Sulla base delle misure di prevenzione e protezione adottate si ritiene che il rischio residuo sia: Assistente amministrativo: -rischio BASSO Docenti -rischio TRASCURABILE
Ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare	X		Adeguare i posti di lavoro che presentano qualche non conformità

4.3 – RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo VI artt. 167 ÷ 171 “*Movimentazione manuale dei carichi*” -D.Lgs 81/2008, Allegati XXXIII

Definizioni

Termini	Definizione
Movimentazione manuale dei carichi	Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
Patologie da sovraccarico biomeccanico	Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
Metodo di valutazione NIOSH	E' il più diffuso strumento di valutazione del rischio per la movimentazione manuale dei carichi. Sviluppato dal “National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)” il metodo è adottato in Europa ed in Italia con alcune varianti in relazione al peso raccomandato per la popolazione lavoratrice, secondo la norma UNI EN 1005 02. L'Indice NIOSH è un indicatore sintetico del rischio a cui il lavoratore è sottoposto nella movimentazione manuale carichi.

Livelli di rischio e misure di prevenzione e protezione

INDICE NIOSH

Tabella I. Valori di cut-off proposti

Parametro	Valore cut-off proposto
Valore limite di riferimento per la popolazione maschile (norma ISO 11228-1)	25 kg
Valore limite di riferimento per la popolazione femminile (R.D. 635/1934; norma ISO 11228-1)	20 kg
Valore di azione	IS > 1
Valore limite di esposizione	IS > 3

Valore dell'indice	Iniosh ≤ 0,85	0,85 < Iniosh ≤ 1,00	1,00 < Iniosh ≤ 3,00	Iniosh > 3,00
Livello di rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Elevato
Programma di misure tecniche e organizzative	Non necessario	Non necessario	Obbligatorio	Obbligatorio (immediata)
Informazione / Formazione	Non necessaria	Non necessaria	Obbligatoria	Obbligatoria
Valore dell'indice	Iniosh ≤ 0,85	0,85 < Iniosh ≤ 1,00	1,00 < Iniosh ≤ 3,00	Iniosh > 3,00
Sorveglianza sanitaria	Non necessaria	Consigliata	Obbligatoria	Obbligatoria

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Attività che comportano movimentazione manuale di carichi superiori a 30 kg (art. 168 D.Lgs 81/08)	x		Le attività che possono esporre i lavoratori addetti ad un rischio movimentazione manuale carichi siano le seguenti: -Movimentazione manuale dei sacchi dei rifiuti, movimentazione manuale dei materiali per attività didattica ed occasionalmente di arredi o attrezzature di laboratorio. Le suddette attività di movimentazione manuale dei carichi sono non continuative. I carichi più pesanti sono movimentati in due o con l'ausilio di carrelli o della capra. Si ritiene, quindi, basso il livello di esposizione dei lavoratori al rischio movimentazione manuale carichi
Lavoratori esposti al rischio (art. 168 D.Lgs 81/08)	X		I lavoratori che sono potenzialmente esposti al rischio movimentazione manuale carichi sono quelli che svolgono le seguenti mansioni: -Collaboratore scolastico
Livelli di rischio misurati (art. 168 D.Lgs 81/08)	X		Data la variabilità delle movimentazioni non si è applicato il metodo NIOSH ma si sono analizzate visivamente le suddette attività che comportano movimentazione manuale di carichi.
DPI utilizzati dai lavoratori esposti (art. 168 D.Lgs 81/08)	X		Guanti e scarpe di sicurezza
Informazione e formazione dei lavoratori esposti sul rischio (art. 169 D.Lgs 81/08)	X		I lavoratori potenzialmente esposti al rischio movimentazione manuale carichi sono informati e formati sul rischio con la consegna di opuscolo informativo e la partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti (art. 168 D.Lgs 81/08)	X		Non necessaria
Altre misure di prevenzione e protezione adottate (art. 168 D.Lgs 81/08)			Il Datore di lavoro ha adottato le seguenti misure di prevenzione e protezione per il rischio movimentazione manuale carichi: -carrellini; -obbligo dell'utilizzo degli ausili presenti per la movimentazione dei carichi. - Movimentazione di carichi in più di una persona, se reso necessario dalla tipologia del carico
Valutazione del rischio movimentazione manuale di carichi residuo	X		Sulla base dei livelli di rischio misurati e delle misure di prevenzione e protezione adottate si ritiene che la valutazione del rischio residuo sia: Collaboratore scolastico: rischio BASSO
Ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare		X	Non si ritengono necessarie ulteriori misure di prevenzione e protezione.

Nella valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi, oltre ai carichi inanimati, si è considerato i carichi animati (MMB Movimentazione Manuale Bambini), dove di norma i soggetti più esposti risultano insegnanti/educatrici, insegnanti di sostegno e personale ausiliario. Per la valutazione del rischio da MMB non sono disponibili metodiche validate o sperimentate, può tornare utile l'analisi biomeccanica del carico discale, in grado di descrivere l'impegno funzionale del rachide durante l'azione di sollevamento dei bambini ed il metodo RUBA (Rapid Entire Body Assessment) nella descrizione di posture disergonomiche assunte durante azioni, per lo più simili a se stesse, indotte da compiti specifici (es. sollevamento bambini).

Dallo studio iniziale è emerso che le figure che possono svolgere attività che comportano rischio MMB sono:

- Insegnante scuola dell'Infanzia/insegnante di sostegno scuola dell'infanzia: la sua attività è finalizzata all'educazione di bambini di età compresa fra i tre ed i sei anni. In particolare la sua opera tende allo sviluppo della loro personalità, alla loro assistenza e preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo. L'insegnante di scuola dell'infanzia, predispone insieme alle colleghe/i, un piano di lavoro che prevede una serie di attività ludiche, volte alla crescita sia psichica sia fisica dei bambini. Può essere soggetta a rischi posturali o da movimentazione in caso di sollevamento bambini (come risposta ad una esigenza di carattere affettivo).

- Addetto all'assistenza di bambini/ ragazzi disabili: presta attività di ausilio materiale agli alunni diversamente abili nello spostamento nei locali della scuola per l'uso dei servizi igienici. Può essere soggetto a rischi di movimentazione in relazione al grado di disabilità dell'allievo (parzialmente collaborante, non collaborante) ed al suo peso, considerato che gli atti di movimentazione non sono mediamente frequenti.

- Per le altre figure quali l'insegnante della scuola primaria/l'insegnante di sostegno della scuola primaria, insegnante della scuola secondaria di I grado/insegnante di sostegno scuola secondaria di I grado, amministrativi il rischio può essere considerato TRASCURABILE.

Per la valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute per la movimentazione dei carichi inanimati una procedura di screening molto semplice è quella proposta nelle linee Guida SIMLII/2004 e da Colombini e Occhipinti. In condizioni ottimali e cioè quando il carico è dotato di buona presa, non è ingombrante, è mantenuto vicino al corpo a tronco sostanzialmente eretto e non ruotato, con movimentazione compresa fra l'altezza delle spalle, il peso e la frequenza sono quelle riportate nella tabella sottostante.

Non risultano nello specifico superati dai collaboratori scolastici tali valori in ordine al peso ed alla frequenza, non si profila un rischio movimentazione manuale dei carichi inanimati. RISCHIO BASSO, come riportato nella tabella precedentemente esposta.

I valori di riferimento (pesi limite) per la popolazione lavorativa adulta sono di 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, valori indicati dalla norma ISO 11228.

PESO MASSIMO SOLLEVABILE		FREQUENZE DI SOLLEVAMENTO
MASCHI	FEMMINE	TUTTA LA GIORNATA
18 KG	12 KG	1 VOLTA OGNI 5 MINUTI
15 KG	10 KG	1 VOLTA OGNI MINUTO
12 KG	8 KG	2 VOLTE AL MINUTO
6 KG	4 KG	5 VOLTE AL MINUTO

Per la valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute per la movimentazione manuale dei carichi animati MMB è stato invece calcolato il carico discale in alcune attività di sollevamento. In particolare è risultato che in un sollevamento corretto di un bambino del peso di 9.5 kg il carico discale è minore di 100 kg, mentre un sollevamento non corretto dello stesso bambino comporta un carico discale di 210 kg.

Risultando i valori limite di riferimento del carico discale secondo Niosh di 350 kg (azione) e di 650 kg (rottura), mentre secondo Jager rispettivamente di 280 kg e 400 kg per le donne e di 400 kg e 580 kg per gli uomini, è possibile che in condizioni di movimentazione non corretta questi valori limite possono essere raggiunti.

Inoltre da studi fatti (Atti IV del Congresso Nazionale SIE, 1988, 147-154), risulta che patologie per movimentazione dei carichi animati, sono presenti per lo più negli asili nido.

Essendo i bambini presenti nell'Istituto (scuola dell'Infanzia), già abituati all'uso dei servizi igienici, le operazioni di sollevamento, sono riconducibili in gran parte alle sole esigenze "affettive", e tali da non presentare rischio se effettuati correttamente.

Inoltre nelle operazioni di movimentazione di alunni disabili, è possibile ridurre notevolmente il carico discale con opportuna attività di formazione ed utilizzando due addetti.

Dai dati riportati in letteratura e dalle verifiche e sopralluoghi effettuati presso i plessi scolastici, si evince che i rischi lavorativi relativi alla movimentazione dei carichi animati, per il personale individuato, insegnante scuola dell'infanzia/insegnante di sostegno scuola dell'infanzia, addetto assistenza di bambini/ragazzi disabili è BASSO.

Le condizioni di salute e sicurezza possono essere dunque assicurate con una corretta movimentazione (formazione/informazione del personale).

Misure adottate

- formazione/informazione

- per la movimentazione di bambini/ragazzi disabili uso di ausili adeguati, in presenza di due addetti

- predisposizione di una procedura da applicare durante i periodi di inserimento del nuovo personale al fine di ridurre il rischio da M.M.B. in maniera congrua ed ergonomica, eliminando la possibilità che 1 addetta debba prendere in braccio 2 bambini contemporaneamente (aumento al bisogno del personale in quella particolare fase).

4.4 – RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo II artt. 187 ÷ 198 *“Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”* -Linea Guida *“DLgs 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – indicazioni operative”*, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, rev. 02 del 11 marzo 2010.

Definizioni

Termini	Definizione
---------	-------------

Pressione acustica di picco (ppeak)	Valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C" (art. 188 c. 1, lettera a del D.Lgs 81/08)
Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [dB(A) riferito a 20 mPa	Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo (art. 188 c. 1, lettera b del D.Lgs 81/08)
Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w)	Valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6 nota 2 (art. 188 c. 1, lettera c del D.Lgs 81/08)
Valore limite di esposizione	LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 mPa) per il quale vige l'obbligo del divieto di superamento di tale valore
Valori superiori di azione	LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa)
Valori inferiori di azione	LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (137 dB(C) riferito a 20 mPa)

Livelli di rischio e misure di prevenzione e protezione

Valori di azione [LEX in dB(A) - ppeak in Pa]	LEX ≤ 80 ppeak ≤ 112	80 < LEX ≤ 85 112 < ppeak ≤ 140	85 < LEX ≤ 87 140 < ppeak ≤ 200	LEX > 87 ppeak > 200
Livello di rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Elevato
Programma di misure tecniche e organizzative di riduzione dell'esposizione al rumore	Non obbligatorio	Non necessario	Obbligatorio	Obbligatorio
Segnaletica sul rumore	Non obbligatoria	Non obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
Informazione / Formazione	Non obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria	Obbligatoria
Sorveglianza sanitaria	Non obbligatoria	Consigliata	Obbligatoria	Obbligatoria
Valori di azione [LEX in dB(A) - ppeak in Pa]	LEX 80 ppeak ≤ 112	80 < LEX ≤ 85 112 < ppeak ≤ 140	85 < LEX ≤ 87 140 < ppeak ≤ 200	LEX > 87 ppeak > 200
DPI	Non necessari	Obbligatori	Obbligatori	Obbligatori

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata condotta prendendo in considerazione:

- Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione al rumore impulsivo; i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Esito della valutazione

Dal confronto della banca dati ISPESL per attrezzature analoghe a quelle utilizzate è emerso che:

Docenti, docenti di sostegno, personale di supporto agli alunni diversamente abili, personale amministrativo, collaboratori scolastici, per tali figure si può affermare che il relativo livello di esposizione LEX,8h è inferiore a 80dB(A), in quanto le attività svolte in UFFICI e SERVIZI AMMINISTRATIVI sono riportati negli elenchi delle attività della banca dati ISPESL per la valutazione del rumore per le quali non ricorre l'obbligo della misurazione strumentale in quanto i Leq sono tutti inferiori a 80dB(A).

4.5 – RISCHIO DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MANO-BRACCIO E/O CORPO INTERO

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo III artt. 199 ÷ 205 “*Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione alle vibrazioni*” - D.Lgs 81/2008, Allegati XXXV

-Linea Guida “*DLgs 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – indicazioni operative*”, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, rev. 02 del 11 marzo 2010

Definizioni

Termini	Definizione
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari (<i>art. 200 c. 1, lettera a del D.Lgs 81/08</i>)
Vibrazioni trasmesse al corpo intero	Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide (<i>art. 200 c. 1, lettera b del D.Lgs 81/08</i>)

Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8) [ms ²]	Valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (art. 200 c. 1, lettera c del D.Lgs 81/08)
Esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8) [ms ²]	Valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore (art. 200 c. 1, lettera d del D.Lgs 81/08)
Valori limite per vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio	Valori limite per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (art. 201 c. 1, lettera a del D.Lgs 81/08): -Valore limite di esposizione giornaliera, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s ² , mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s ² -Valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 2,5 m/s ²
Valori limite per vibrazioni trasmesse al corpo intero	Valori limite per vibrazioni trasmesse al corpo intero (art. 201 c. 1, lettera b del D.Lgs 81/08): -Valore limite di esposizione giornaliera, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1 m/s ² , mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s ² -Valore d'azione giornaliero, normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s ²

Livelli di rischio e misure di prevenzione e protezione

VIBRAZIONI MANO-BRACCIO (HAV):

Valori di azione (m/s ²)	A(8) ≤ 1	1 < A(8) ≤ 2,5	2,5 < A(8) ≤ 5	A(8) > 5
Livello di rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Elevato
Misure immediate di riduzione della esposizione	Non obbligatorie	Non obbligatorie	Non obbligatorie	Obbligatorie
Informazione / Formazione	Non obbligatoria	Consigliata	Obbligatoria	Obbligatoria
Programma di riduzione dell'esposizione	Non obbligatorio	Non obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Sorveglianza sanitaria	Non obbligatoria	Consigliata	Obbligatoria	Obbligatoria
DPI	Non obbligatori	Consigliati	Obbligatori	Obbligatori

VIBRAZIONI CORPO-INTERO (WBV):

Valori di azione (m/s ²)	A(8) ≤ 0,2	0,2 < A(8) ≤ 0,5	0,5 < A(8) ≤ 1,0	A(8) > 1,0
Livello di rischio	Trascurabile	Basso	Medio	Elevato
Misure immediate di riduzione della esposizione	Non obbligatorie	Non obbligatorie	Non obbligatorie	Obbligatorie
Informazione / Formazione	Non obbligatoria	Consigliata	Obbligatoria	Obbligatoria
Programma di riduzione dell'esposizione	Non obbligatorio	Non obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio
Sorveglianza sanitaria	Non obbligatoria	Consigliata	Obbligatoria	Obbligatoria
DPI	Non obbligatori	Consigliati	Obbligatori	Obbligatori

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

L'analisi del ciclo lavorativo non ha evidenziato esposizione dei lavoratori a vibrazioni del sistema mano-braccio o del corpo intero

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Attività che trasmettono agli addetti vibrazioni al sistema mano-braccio (HAV) (art. 202 D.Lgs 81/08)		X	Nessuna
Lavoratori esposti a HAV (art. 202 D.Lgs 81/08)		X	Nessuno
Attività che trasmettono agli addetti vibrazioni al corpo intero (WBV) (art. 202 D.Lgs 81/08)		X	Nessuna
Lavoratori esposti a WBV (art. 202 D.Lgs 81/08)		X	Nessuno
Informazione e formazione dei lavoratori esposti sul rischio vibrazioni (art. 203 D.Lgs 81/08)		X	I lavoratori sono stati comunque informati e formati sul rischio vibrazioni attraverso la consegna di opuscolo informativo e partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti (art. 204 D.Lgs 81/08)		X	Non necessaria

4.6 – RISCHIO DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo IV artt. 206 ÷ 212 “ *Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici*” -D.Lgs 81/2008, Allegati XXXVI -D.P.R. 1428/68 “*Definizione dei tipi di macchine radiogene il cui impiego può determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la popolazione*” -D.P.R. 1303/69 -D.Lgs 230/1995 “*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.*”

-Linea Guida “*DLgs 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – indicazioni operative*”, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, rev. 02 del 11 marzo 2010

Definizioni

<i>Termini</i>	<i>Definizione</i>
----------------	--------------------

Campi elettromagnetici	Campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz
Valori limite di esposizione	Limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti. I valori limite di esposizione sono riportati nell'Allegato XXXVI, lettera A, tabella 1 del D.Lgs 81/2008
Valori di azione	L'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. I valori di azione sono riportati nell'Allegato XXXVI, lettera B, tabella 2 del D.Lgs 81/2008

Informazioni sui campi elettromagnetici

Le radiazioni elettromagnetiche sono suddivise in due gruppi: Radiazioni Ionizzanti e Radiazioni Non Ionizzanti. Le Radiazioni Ionizzanti comprendono i raggi X, i raggi gamma ed una parte dei raggi UV. Le "Radiazioni Non Ionizzanti" (NIR) sono quelle radiazioni elettromagnetiche che hanno una energia associata che non è sufficiente ad indurre nella materia il fenomeno della ionizzazione ovvero non possono dare luogo alla creazioni di atomi o molecole elettricamente cariche (ioni). La linea di soglia tra radiazione ionizzante e non ionizzante è l'energia fotonica di 12 eV (necessaria ad ionizzare l'atomo di idrogeno). L'interazione con le NIR, quindi, non provoca un danno direttamente sulla cellula, ma realizza modificazioni termiche, meccaniche e bioelettriche.

Radiazione	Lunghezza d'onda	Sorgente
Onde a radiofrequenza	Alcuni Hz – 10^9 Hz	Trasmissioni radio-televisive
Microonde	$0,3 \text{ m} - 10^{-3} \text{ m}$	Comunicazioni radar, via satellite, ponti radio
Infrarosso	$10^{-3} \text{ m} - 7,8 \times 10^{-7} \text{ m}$	Astronomia, medicina, piccole apparecchiature domestiche (telecomandi)
Luce	$7,8 \times 10^{-7} \text{ m} - 3,8 \times 10^{-7} \text{ m}$	Spettro del visibile dell'occhio umano
Ultravioletto	$3,8 \times 10^{-7} \text{ m} - 6 \times 10^{-10} \text{ m}$	Generate dal sole
Raggi X	$10^{-9} \text{ m} - 6 \times 10^{-12} \text{ m}$	Medicina
Raggi gamma	$10^{-12} \text{ m} - 6 \times 10^{-14} \text{ m}$	Sostanze radioattive e radiazioni nucleari; letali per gli organismi viventi

La valutazione dei rischi associati all'esposizione professionale ai campi elettromagnetici apre un problema, per il datore di lavoro o chi per lui debba affrontare la stesura del Documento di Valutazione del Rischio, di individuare con certezza tutte e sole le potenziali sorgenti di interesse protezionistico senza appesantire la valutazione con documentazione tecnica o misurazioni inutili effettuate in relazione ad apparati e macchinari certamente conformi ai limiti previsti negli allegati XXXVI, lettere A e B del D.L. n.81/08 in quanto commercializzate per l'uso comune o perché rispondenti a norme di

prodotto che ne garantiscono la conformità.

L'esposizione deve essere valutata, in generale, in corrispondenza della postazione di lavoro, ma anche dei luoghi comunque accessibili al lavoratore (i cosiddetti spazi di lavoro). La procedura di valutazione inizia dunque con la valutazione della postazione di lavoro: il datore di lavoro deve verificare quali apparecchiature o attrezzature elettriche che possono emettere campi elettromagnetici si trovino in corrispondenza della postazione abituale del lavoratore. Se tutte le attrezzature elettriche o elettroniche presenti non sono sorgenti di campo elettromagnetico o, comunque, emettono campi con livelli inferiori a quelli ammissibili per la popolazione, allora la postazione di lavoro è conforme e si può terminare la valutazione.

Tipo di apparato	Note
	Tutte le postazioni di lavoro aperte al pubblico e conformi con i limiti di esposizione contenuti nella Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE o nel DPCM 8 luglio 2003 sono considerati conformi.
Attrezzature marcate CE che sono state valutate utilizzando le norme armonizzate riportate nelle Note	EN 50360 - EN 50364 - EN 50371 - EN 50384 EN 50385 -EN 50392 -EN 50401 EN 60335-2-25 - EN 60335-2-90
Apparecchi di illuminazione	Esclusa illuminazione specializzata alimentata a RF
Computer e apparecchiature informatiche	
Attrezzature per ufficio	Smagnetizzatori di nastri necessitano di ulteriori approfondimenti
Cellulari e telefoni cordless, WLAN (es. Wi-Fi)	Limitatamente alle apparecchiature per l'uso da parte del pubblico

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
Valutazione del rischio campi elettromagnetici residuo (art. 209 D.Lgs 81/08)	X		Sulla base delle attività svolte e delle misure di prevenzione e protezione adottate si ritiene che la valutazione del rischio residuo sia: -rischio TRASCURABILE

4.7 – RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, Titolo IX Capo I artt. 221 ÷ 232 “Protezione da agenti chimici” -D.Lgs 81/2008, Allegati XXXVIII e XXXIX

Esposizione ad Agenti Chimici

Considerata l'attività svolta il rischio chimico è legato sostanzialmente alla pulizia giornaliera dei locali, eseguita dai collaboratori scolastici, per una minima parte della loro attività giornaliera.

Per quanto concerne la valutazione del rischio inerente le operazioni di pulizia, il datore di lavoro informa la scrivente che vengono utilizzati prodotti che non presentano sull'etichetta della bottiglia alcun simbolo di rischio o pericolo per la salute della persona che lo manipola.

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

Nello specifico:

- a. Sali di ammonio quaternari (Lysoform) - presidio medico chirurgico autorizzato dal Ministero della Salute n. 17935 , detergente e disinfettante;
- b. Amuchina- presidio medico chirurgico autorizzato dal Ministero della Salute n. 100/43.

Quindi da un'attenta valutazione dei rischi, in tale azienda il rischio chimico per l'operatore è **trascurabile** ai sensi del D.L. n. 25/2002 art. 60 quater, comma 5.

Ad ogni buon conto si provvederà ad effettuare la informazione e formazione sui rischi derivanti dall' utilizzo dei prodotti indicati , ed agli operatori saranno consegnati i D.P.I. (guanti, mascherina.etc) per la manipolazione di tali sostanze.

La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ogniqualvolta vi sia impiego di agenti chimici e deve essere riferita alle figure esposte.

Nella scuola ciò accade principalmente in una situazione:

- a. operazioni di pulizia saltuarie, in riferimento ai collaboratori scolastici;

Per le operazioni di pulizia l'esperienza diretta da parte dei SPESAL ha evidenziato un rischio moderato, dovuto principalmente al ridotto tempo di impiego giornaliero dei prodotti.

A prescindere dal risultato della valutazione è indispensabile orientarsi verso la sostituzione dei prodotti pericolosi con altri di ridotta nocività.

In generale se dalla valutazione emerge un rischio decisamente superiore al moderato occorre provvedere a sostituire da subito l'esperienza/sostanza con altra meno pericolosa.

La valutazione del rischio chimico deve essere aggiornata in relazione alle nuove esperienze di laboratorio e all'acquisto di nuovi prodotti per le pulizie.

Definizioni

<i>Termini</i>	<i>Definizione</i>
Agenti chimici	Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi sul mercato o no

Agenti chimici pericolosi	1) Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997 n. 52, e ss.mm., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose per l'ambiente; 2) Agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2003 n. 65, e ss.mm., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi per l'ambiente; 3) Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai nn. 1 e 2, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale
Attività che comporta la presenza di agenti chimici	Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione di rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa
Valore limite di esposizione professionale	Se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento. Un primo elenco di tali valori è riportato nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008
Valore limite biologico	Limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nell'appropriato mezzo biologico. Un primo elenco di tali valori è riportato nell'Allegato XXXIX del D.Lgs 81/2008
Sorveglianza sanitaria	Valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro. E' obbligatoria per tutti i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che sono classificati come "Molto tossici", "Tossici", "Nocivi", "Sensibilizzanti", "Corrosivi", Irritanti", "Tossici per il ciclo produttivo", "Cancerogeni", "Mutageni di categoria 3"
Pericolo	Proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi
Rischio	La probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
Attività che comportano la possibile esposizione ad agenti chimici (art. 223 D.Lgs 81/08)	X		Si ritiene che le attività che possono esporre i lavoratori addetti ad agenti chimici siano le seguenti: -Utilizzo di prodotti per la pulizia dei locali

	X		I lavoratori potenzialmente esposti ad agenti chimici sono quelli che svolgono le seguenti mansioni: -Collaboratore scolastico
Schede di sicurezza delle sostanze pericolose (art. 223 D.Lgs 81/08)	X		Presenti le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose. Le schede sono a disposizione dei lavoratori.
Modalità di esposizione dei lavoratori esposti agli agenti chimici (art. 223 D.Lgs 81/08)	X		Inalazione di irritanti respiratori e polveri e/o contatto cutaneo con le sostanze impiegate.
Determinazione dei valori di esposizione (art. 223 D.Lgs 81/08)	X		Non ritenuto necessario eseguire un campionamento ambientale e/o personale degli agenti chimici data la tipologia delle sostanze chimiche impiegate e la variabilità delle modalità del loro utilizzo. Si ritiene che l'esposizione ad agenti chimici pericolosi sia trascurabile .
DPI utilizzati dai lavoratori esposti (art. 225 D.Lgs 81/08)	X		Guanti in lattice, camici e mascherina,visiere paraspruzzi.
Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio (art. 227 D.Lgs 81/08)	X		Informazione e formazione
Altre misure di prevenzione e protezione adottate (art. 224 e 225 D.Lgs 81/08)	X		Il Datore di lavoro ha adottato le seguenti misure di prevenzione e protezione: -i prodotti pericolosi vengono sostituiti progressivamente con altri meno pericolosi -i quantitativi di sostanze chimiche pericolose presenti sono i minimi compatibili con le lavorazioni -i lavoratori hanno l'obbligo di indossare i DPI previsti nelle schede di sicurezza durante l'impiego dei vari prodotti.
Valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici residuo (art. 223 D.Lgs 81/08)	X		Sulla base delle sostanze presenti e delle misure di prevenzione e protezione adottate si ritiene che il rischio residuo di esposizione ad agenti chimici sia: Collaboratore scolastico: -Rischio Trascurabile per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute
Ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare	X		Informazione e formazione

Modalità di stoccaggio,conservazione e smaltimento.

- conservare i prodotti chimici in bacini di contenimento,separando le sostanze per compatibilità, verificare le etichettature.
- eliminare periodicamente i prodotti non più utilizzati, raccogliendo con cautela i rifiuti ed avviandoli allo smaltimento secondo le norme.

Nelle attività di pulizia i rischi chimici possono essere essenzialmente raggruppati in due tipologie: il rischio di infortunio ed il rischio legato alle condizioni igienico-ambientali. Il primo da contatto accidentale con sostanze tossiche o corrosive, il

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

secondo da esposizione ad agenti chimici (irritazione, allergia,ustione):

- detergenti (saponi, ammoniaca)
- deceranti (solventi)
- disinfettanti (candeggina, amuchina, alcoli)
- disincrostanti e anticalcare a base di acidi cloridrico, fosforico, formico

Gli episodi di intossicazione da prodotti chimici sono legati, non tanto all'esposizione alla sostanza pericolosa tal quale, bensì allo sviluppo di gas tossici conseguenti alla reazione chimica tra due prodotti mescolati erroneamente. Infatti il contatto accidentale fra disinfettanti a base di cloro (candeggina, amuchina) e le sostanze acide (disincrostanti e anticalcare) sviluppa cloro gassoso, altamente tossico.

Per l'individuazione delle sostanze pericolose, è necessario innanzitutto verificare l'etichetta e la scheda dati di sicurezza, se prevista per quella sostanza.

Gestione degli agenti chimici

In genere per queste attività, la tipologia dei prodotti impiegati, nonché le basse quantità utilizzate, la frequenza e le modalità di uso permettono di escludere un rischio tossicologico importante, consentendo di classificarlo come rischio "basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute" in base alla definizione del D.Lgs. 81/08 Titolo IX.

Ciò non esonera dall'obbligo di procedere comunque all'individuazione e all'adozione di misure di riduzione del rischio.

Selezione dei prodotti chimici

- verificare la possibilità di scegliere prodotti per la pulizia meno pericolosi,consultando e confrontando le relative schede di sicurezza(rischi di corrosività, TLV, ecc.)
- privilegiare la scelta di prodotti già diluiti o meno aggressivi, ad esempio disincrostanti a base di aceto al posto di acidi più forti.

Procedure di lavoro

- conservare i prodotti nei contenitori originali, evitando di travasarli in recipienti destinati ad alimenti, ad esempio bottiglie di bibite, acqua o simili
- conservare le sostanze pericolose in luoghi appositi, accessibili solo al personale addetto (chiusi a chiave)
- attenersi alle istruzioni che accompagnano il prodotto soprattutto perquanto riguarda la modalità di diluizione (evitare di utilizzare il prodotto concentrato o sciolto in acqua troppo calda, che, nel caso della candeggina e dell'ammoniaca, ne favoriscono l'evaporazione)
- non mescolare tra di loro i prodotti, in particolar modo candeggina con acido muriatico, con anticalcare o con ammoniaca, ecc.
- effettuare correttamente il "ciclo" di detersione e disinfezione: i saponi e l'ammoniaca hanno un effetto detergente e sgrassante, ma non disinfettante; per le superfici che richiedono anche la disinfezione,dopo accurata rimozione dello sporco visibile e risciacquo del detergente, si può applicare un "velo" di ipoclorito di sodio diluito (che ha ottimi effetti contro i più comuni batteri e virus), senza eccedere nella quantità (oltre che essere inutile, produce pericolose clorammine che si disperdono nell'ambiente esterno con gli scarichi)
- osservare con cura le norme di igiene personale, utilizzare guanti ed indumenti protettivi, curare e proteggere senza indugio le ferite,anche le più insignificanti.

Misure igieniche

- indossare indumenti protettivi (camici) e DPI (guanti in neoprene o pvc, occhiali di sicurezza in caso di manipolazione di prodotti corrosivi)
- non fumare, bere e mangiare durante l'utilizzo dei prodotti per pulizia (alcool, detergenti, disinfettanti).

Informazione e formazione

4.8 - RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo IX Capo II artt. 233 ÷ 245 "*Protezione da agenti cancerogeni o mutanti*" -D.Lgs 81/2008, Allegati

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

Definizioni

<i>Termini</i>	<i>Definizione</i>
Agente cancerogeno	1) Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs 52/97 e successive modificazioni; 2) Un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs 52/97 e D.Lgs 65/03 e successive modificazioni; 3) Una sostanza, un preparato o un processo di cui all' Allegato XLII del D.Lgs 81/08, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall' Allegato XLII del D.Lgs 81/08
Agente mutageno	1) Una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal D.Lgs 52/97 e successive modificazioni; 2) Un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs 52/97 e D.Lgs 65/03 e successive modificazioni;
Valore limite	Se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell' Allegato XLIII del D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Attività che comportano la presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni		X	Nessuna attività lavorativa comporta la presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione (classificati come R40, R45, R46, R47, R49, R60, R61), antitumorali, mercurio e derivati.
Lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni		X	Nessuno
Determinazione del valore di esposizione ad agenti cancerogeni dei lavoratori esposti			Non applicabile

Modalità di esposizione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e mutageni			Non applicabile
Registro degli esposti			Non applicabile
DPI utilizzati dai lavoratori esposti			Non applicabile
Informazione e formazione dei lavoratori esposti sul rischio			Non applicabile
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti			Non applicabile
Altre misure di prevenzione e protezione adottate			Non applicabile
Valutazione del rischio cancerogeno residuo	X		Tutte le mansioni: -Rischio NULLO
Ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare			Non applicabile

4.9 – RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Normativa di riferimento

- D.Lgs 81/2008, Titolo IX artt. 246 ÷ 261 *“Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”*

Esposizione ad amianto

L’analisi del ciclo di lavoro non ha evidenziato la presenza di attività che implicano l’esposizione ad amianto negli ambienti di lavoro così come previsto agli artt 246 e seguenti del D.Lgs 81/2008.

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
Attività che comportano la esposizione all’amianto		X	Nessuna
Lavoratori esposti al rischio amianto		X	Nessuno
Modalità di esposizione dei lavoratori all’amianto		X	Non applicabile

DPI utilizzati dai lavoratori esposti		X	Non applicabile
Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio		X	I lavoratori sono stati comunque informati e formati sul rischio dell'esposizione all'amianto.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti		X	Non applicabile
Altre misure di prevenzione e protezione adottate		X	Non applicabile
Valutazione del rischio residuo di esposizione all'amianto		X	Sulla base del ciclo lavorativo e delle misure di prevenzione e protezione adottate si ritiene che la valutazione del rischio residuo sia: -rischio NULLO

4.10 – RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Normativa di riferimento

- D.Lgs 81/2008, Titolo X artt. 266 ÷ 286 “*Esposizione ad agenti biologici*” - D.Lgs 81/2008, Allegati XLV, XLVI, XLVII, XLVIII e XLIX

Definizioni

Termini	Definizione
Agente biologico	Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
Microrganismo	Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico
Coltura cellulare	Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari
Agente biologico del Gruppo 1	Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Agente biologico del Gruppo 2	Un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Elenco riportato nell'Allegato XLVI del D.Lgs 81/08
Agente biologico del Gruppo 3	Un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Elenco riportato nell'Allegato XLVI del D.Lgs 81/08

Agente biologico del Gruppo 4	Un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Elenco riportato nell'Allegato XLVI del D.Lgs 81/08
-------------------------------	--

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
Attività che comportano la esposizione ad agenti biologici		X	Nessuna
Lavoratori esposti ad un rischio biologico	X		Nessuno
Modalità di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici		X	Non applicabile
DPI utilizzati dai lavoratori esposti	X		-Guanti in lattice -Mascherine di protezione delle vie respiratorie
Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio		X	I lavoratori sono stati informati e formati sul rischio biologico attraverso la consegna di opuscolo informativo sulla sicurezza e partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza.
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti		X	Non necessaria dato il trascurabile livello di rischio.
Altre misure di prevenzione e protezione adottate	X		Divieto di abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.
Valutazione del rischio biologico residuo	X		Sulla base del ciclo lavorativo e delle misure di prevenzione e protezione adottate si ritiene che la valutazione del rischio residuo sia: collaboratore scolastico: -rischio TRASCURABILE
Ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare		X	Non si ritiene al momento necessario adottare altre misure di prevenzione e protezione oltre a quelle già presenti

La natura delle attività non implica la manipolazione con agenti biologici. Per il personale scolastico sono possibili rischi di contagio, le conseguenze possono essere infezioni, malattie contagiose ecc. come prevenzione organizzativa è opportuno assicurare un elevato grado di igiene, in particolar modo su tutte le superfici, gli arredi, i bagni, le maniglie delle porte e finestre, il materiale didattico, l'utilizzo di mascherine monouso o filtranti nel caso venga accertato il rischio di contagio e l'uso di guanti in lattice monouso. Inoltre si consiglia di arieggiare frequentemente tutti i locali, aule, corridoi, spazi comuni, uffici etc.

4.11 – RISCHI PER LAVORATORI MINORI

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi” -D.Lgs 345/99 modificato dal D.Lgs 262/00 “Tutela lavoro minorile”

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
Lavoratori minori		X	Non vi sono lavoratori con età compresa tra quindici (adolescenti) e diciotto (minori) anni.
Mansioni svolte			Non applicabile
Svolgono lavorazioni indicate nell'allegato 1 del D.Lgs 345/99			Non applicabile
Visita medica preventiva di idoneità			Non applicabile
Informazione ai titolari della potestà genitoriale sui rischi delle attività svolte dal minore			Non applicabile
Periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibili consecutivi			Non applicabile

4.12 – RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI E/O PUERPERE

In conformità a quanto disposto dal D.lgs 151/2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”*, a norma dell’articolo n.15 della Legge 53/2000, con particolare riferimento agli articoli 11 e 12, nonché della Legge 1204/71 e dal D.Lgs 645/96, tenuto conto del D.Lgs 230/1995 modificato dal D.Lgs 241/2000, ricordato che il D.Lgs 151/2001 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, è stato fatto divieto di esposizione di tali lavoratrici a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

Premessa fondamentale è quanto troviamo su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000, che nasce dalla Direttiva 92/85/CEE del Consiglio: *“La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”*, tuttavia *“condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali non possono esserlo durante la gravidanza”*; lo stesso dicasi per il periodo di allattamento che la normativa tutela fino al settimo mese dopo il parto.

Normativa di riferimento

D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III art. 28 comma 1 *“Oggetto della valutazione dei rischi”*-D.Lgs 151/01 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e gestione della maternità e paternità”* Comunicazione 05/10/2000 della Commissione sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio) - D.Lgs 241/00 *“Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”*- D.Lgs 230/95 *“Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti ,puerpere*

o in periodo di allattamento” - D.Lgs 645/96 “Attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.”

-Legge 1204/71 “Tutela delle lavoratrici madri”

Metodologia di valutazione dei rischi

Nell’approccio alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all’identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali, movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopracitate.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino.

In tal senso, se tali rischi sono compresi nell’Allegato A e B del D.Lgs 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell’Allegato C devono essere oggetto di misure quali-quantitative.

In ogni caso, in esecuzione all’art. 8 del D.Lgs 151/2001 che esprime l’art. 69 del D.Lgs 230/1995: -le donne durante la gravidanza non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda il millisievert durante il periodo della gravidanza;

-E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato;

- E’ altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività che comportano un rischio di contaminazione

Inoltre, in applicazione all’art. 53 del D.Lgs 151/2001: -E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24:00 alle ore 06:00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati dall’art. 7 primo comma del D.Lgs 151/01 sono i seguenti:

- a) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 432 del 20/01/76, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ai sensi dell’art. 6 della Legge 97 del 17/10/1967, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- b) Quelli indicati nella tabella allegata al D.P.R. 303 del 19/03/1956 per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- c) Quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 del D.P.R. 1124 del 30/06/1965 e successive modifiche, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
- d) I lavori che comportano l’esposizione a radiazioni ionizzanti di cui all’art. 65 del D.P.R. 185 del 13/02/1964 durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- e) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- f) I lavori di manovalanza pesante, durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- g) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una postura particolarmente affaticante, durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- h) I lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo, durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- i) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni, durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- j) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali, durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- k) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive, nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame, durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
- l) I lavori di monda e trapianto del riso, durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro;

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

m) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, di corriere e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto, durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro.

Sono stati, inoltre, valutati, i seguenti rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in questione:

A. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco di placenta in particolare;

a) Movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi dorso lombari;

b) Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;

c) Rumore;

d) Radiazioni elettromagnetiche;

e) Sollecitazioni termiche;

f) Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti sia all'interno che all'esterno dell'azienda, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività svolta dalle lavoratrici;

B. Agenti biologici Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 dell'art. 268 e Allegato XLVI del D.Lgs 81/2008, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino nell'allegato II del D.Lgs 151/2001.

C. Agenti chimici I seguenti agenti chimici nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro sempre che non figurino nell'allegato II del D.Lgs 151/2001.

a) Sostanze etichettate R40, R45, R46, R47 ai sensi della direttiva 67/548 CEE, purché non figurino nell'Allegato II del D.Lgs 151/2001

b) Agenti chimici che figurano nell'allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008;

c) Mercurio e suoi derivati;

d) Medicamenti antimicotici;

e) Monossido di carbonio;

f) Agenti chimici di comprovato assorbimento cutaneo.

D. Processi produttivi industriali che figurano nell'allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008;

a) Produzione di auramina non metodo Michler;

b) Lavori che espongono a idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, catrame, pece, fumo o polveri di carbone;

c) Lavori che espongono a polveri, fumi e nebbie prodotte durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;

d) Produzione di acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;

e) Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti e/o puerpere

Mansione: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

<i>Rischi delle attività svolte considerati vietati dalla normativa vigente per le lavoratrici madri:</i>	<i>Misure di tutela</i>
1. FISICI (es. rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) : assenti 2. BIOLOGICI: assenti 3. CHIMICI: assenti 4. INFORTUNISTICI: assenti 5. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. lavoro notturno, turni faticosi, stress lavoro correlato, postura eretta per oltre 50% orario di lavoro, ecc.): assenti	La mansione è compatibile con lo stato di gravidanza e/o puerperio

Mansione: DOCENTE

<i>Rischi delle attività svolte considerati vietati dalla normativa vigente per le lavoratrici madri:</i>	<i>Misure di tutela</i>
1. FISICI (es. rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) : assenti 2. BIOLOGICI: assenti 3. CHIMICI: assenti 4. INFORTUNISTICI: assenti 5. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. lavoro notturno, turni faticosi, stress lavoro correlato, postura eretta per oltre 50% orario di lavoro, ecc.): assenti	La mansione è compatibile con lo stato di gravidanza e/o puerperio

Mansione: DOCENTE INFANZIA/ DOCENTE DI SOSTEGNO

<i>Rischi delle attività svolte considerati vietati dalla normativa vigente per le lavoratrici madri:</i>	<i>Misure di tutela</i>
1. FISICI (es. rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.) : assenti 2. BIOLOGICI: possibili 3. CHIMICI: assenti 4. INFORTUNISTICI: assenti 5. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. lavoro notturno, turni faticosi, stress lavoro correlato, postura eretta per oltre 50% orario di lavoro, ecc.): presenza postura eretta, movimentazione manuale carichi	La mansione non è compatibile con lo stato di gravidanza e/o puerperio

In applicazione dell'art. 7 del DLgs 151/2001 si possono individuare comunque dei fattori di rischio legati all'attività di INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, attività a stretto contatto con bambini e per quella relativa all'INSEGNANTE DI SOSTEGNO, per rischio infettivo generale e da stretto contatto e igiene personale dei disabili, comportamenti di etero aggressività per il contatto con bambini con malattie mentali, eventuale rischio di reazioni improvvise e violente, posture incongrue e stazione eretta e prolungata.

Mansione: COLLABORATRICE SCOLASTICA

<i>Rischi delle attività svolte considerati vietati dalla normativa vigente per le lavoratrici madri:</i>	<i>Misure di tutela</i>
1. FISICI (es. rumore, vibrazioni, radiazioni, ecc.): assenti 2. BIOLOGICI: assenti 3. CHIMICI: utilizzo sostanze pericolose 4. INFORTUNISTICI: uso attrezzature di lavoro 5. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. lavoro notturno, turni faticosi, stress lavoro correlato, postura eretta per oltre 50% orario di lavoro, ecc.): presente postura eretta per oltre il 50% orario di lavoro, movimentazione manuale dei carichi.	La mansione non è compatibile con lo stato di gravidanza e/o puerperio

Misure di prevenzione e protezione

Al fine di mettere in pratica le misure di tutela necessarie per evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici, il datore di lavoro, sentito eventualmente, se presente il parere del proprio Medico competente, valuta la possibilità di adozione di una delle seguenti misure:

- modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro;
- spostamento temporaneo della lavoratrice ad altro reparto/mansione non a rischio;
- mera conservazione del posto CCNL.

Qualora non siano possibili le suddette misure, il Datore di Lavoro richiederà i provvedimenti autorizzativi di astensione per rischio lavorativo all'Ispettorato del Lavoro/Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro .

4.13 – RISCHI PER IL LAVORO NOTTURNO**Normativa di riferimento**

-D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi” -D.Lgs 532/99 “Disposizioni in materia di lavoro notturno”

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Lavoratori notturni		X	Nessuno tra i lavoratori in servizio rientra nella definizione di “lavoratore che svolga il lavoro notturno (dalle 24.00 alle 6.00) per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno” in quanto le attività sono tutte diurne.
Sorveglianza sanitaria			Non applicabile
Orario di lavoro e retribuzione conformi			Non applicabile
Informazione e formazione dei lavoratori notturni sui rischi del lavoro notturno			Non applicabile

4.14 – RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo I Capo III art. 28 comma 1 “*Oggetto della valutazione dei rischi*” -Linea Guida “*Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato*”, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, marzo 2010

IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

La recente approvazione del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, introduce l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i contenuti dell’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES – 9 giugno 2008.

L’Accordo quadro europeo mira a promuovere la crescita di consapevolezza e comprensione dello stress da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti alzando l’attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato.

Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori.

Fondamentale è, come per tutti gli altri rischi, l’assegnazione della valutazione ai soggetti della prevenzione aziendale: Datore di Lavoro, RSPP, RLS, MC, oltre ad eventuali altri soggetti interni/esterni indicati dalle organizzazioni.

Si articola in tre FASI principali:

FASE 1. valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della check list)

FASE 2. identificazione della condizione di rischio e pianificazione delle azioni di miglioramento

FASE 3. valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione di questionari di percezione, analizzati in modo aggregato (**obbligatoria solo per rischio alto**)

FASE 1 -VALUTAZIONE INDICATORI OGGETTIVI STRESS LAVORO CORRELATO

L’intervento consiste nella valutazione degli indicatori oggettivi fonti di stress al lavoro attraverso l’utilizzo della check list contenente parametri tipici delle condizioni di stress riferibili ai **DATI AZIENDALI** ed al **CONTESTO** e **CONTENUTO** del lavoro (come previsto dall’Agenzia Europea sulla salute e sicurezza al lavoro e nell’Accordo Europeo).

Documento di Valutazione dei Rischi a.s. 2020/2021

Il Servizio di prevenzione e protezione, può compilare una scheda unica per l'azienda oppure, per livelli di complessità organizzativa più elevata, decidere di utilizzare la check per partizioni organizzative o mansioni omogenee.

La compilazione delle tre aree della Check identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO in riferimento agli indicatori.

- AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori):
- AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori)
- AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)

INDICATORI AZIENDALI	CONTESTO DEL LAVORO	CONTENUTO DEL LAVORO
Infortuni	Funzione e cultura organizzativa	Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro
Assenza per malattia		
Assenteismo	Ruolo nell’ambito dell’organizzazione	Pianificazione dei compiti
Ferie non godute		
Rotazione del personale	Evoluzione della carriera	Carico di lavoro – ritmo di lavoro
Turnover	Autonomia decisionale – controllo del lavoro	Orario di lavoro
Procedimenti/ Sanzioni disciplinari		
Richieste visite straordinarie	Rapporti interpersonali sul lavoro	
Segnalazioni stress lavoro	Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro	
Istanze giudiziarie		

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area.

I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.

AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
CONTESTO DEL LAVORO	
CONTENUTO DEL LAVORO	
INDICATORI AZIENDALI	
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	

INDICATORI AZIENDALI

Gli indicatori aziendali sono riferiti all'andamento negli ultimi 3 anni

INDICATORI AZIENDALI						
N	INDICATORE	Diminuito	Inalterato	Aumentato	PUNTEGGIO	NOTE
1	INDICI INFORTUNISTICI	0 □	2 •	4 □	2	
2	ASSENZA PER MALATTIA (non maternità)	0 □	2 •	4 □	2	
3	ASSENTEISMO	0 □	2 •	4 □	2	
4	% FERIE NON GODUTE	0 □	2 •	4 □	2	
5	% ROTAZIONE DEL PERSONALE NON PROGRAMMATA	0 □	2 •	4 □	2	
6	CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO/ TURNOVER	0 □	2 •	4 □	2	
7	PROCEDIMENTI/SANZIONI DISCIPLINARI	0 □	2 •	4 □	2	
8	RICHIESTE VISITE MED. STRAORDINARIE MEDICO COMPETENTE	0 □	2 •	4 □	2	
9	SEGNALAZIONI SCRITTE MEDICO COMPETENTE DI CONDIZIONI STRESS AL LAVORO	0 - NO •		4 - SI □	0	
10	ISTANZE GIUDIZIARIE PER LICENZIAMENTO/ DEMANSIONAMENTO	0 - NO •		4 - SI □	0	
TOTALE PUNTEGGIO					16	

INDICATORE	No	Si
ISTANZE GIUDIZIARIE PER MOLESTIE MORALI/SESSUALI	0 •	SITUAZIONE CHE VINCOLA LA VALUTAZIONE ALL'APPROFONDIMENTO SOGGETTIVO DELLO STRESS LAVORO CORRELATO

CONTESTO DEL LAVORO

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Presenza organigramma aziendale	0 •	1 ☐		0	
2	Presenza di procedure aziendali	0 •	1 ☐		0	
3	Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori	0 •	1 ☐		0	
4	Presenza di obiettivi aziendali	0 ☐	1 •		1	
5	Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori	0 ☐	1 •		1	
6	Presenza di un sistema di comunicazione aziendale (bacheca, internet, busta paga, volantini....)	0 •	1 ☐		0	
7	Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori	0 •	1 ☐		0	
8	Presenza di un piano formativo per lo sviluppo professionale dei lavoratori	0 ☐	1 •		1	
9	Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il personale	0 •	1 ☐		0	
TOTALE PUNTEGGIO					3	

RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale	0 •	1 ☐		0	
2	I ruoli sono chiaramente definiti	0 •	1 ☐	0-0	0	
3	Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone (capo turno/preposto/responsabile qualità)	0 •	1 ☐	1-0	1	
4	Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro da svolgere	0 ☐	1 •	1-1	0	

TOTALE PUNTEGGIO				1		
EVOLUZIONE DELLA CARRIERA						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	E' presente un piano di sviluppo professionale per tutti i lavoratori	0 ☐	1 •		1	
2	E' presente un piano di sviluppo professionale solo per i dirigenti	0 ☐	1 •		1	
3	Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera	0 •	1 ☐		0	
4	Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di produzione	0 ☐	1 •		1	
5	Esistono sistemi premianti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza	0 ☐	1 •		1	
6	Esistono sistemi premianti in relazione alla corretta gestione del personale da parte dei dirigenti/capi	0 ☐	1 •		1	
TOTALE PUNTEGGIO					5	

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Il lavoratore può decidere l'ordine di esecuzione dei compiti	0 •	1 ☐		0	
2	Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri	0 •	1 ☐	1 - 0	1	
3	I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti	0 •	1 ☐		0	
4	I lavoratori hanno a disposizione modalità di partecipazione alle decisioni aziendali	0 •	1 ☐		0	
5	Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali	0 •	1 ☐		0	
TOTALE PUNTEGGIO					1	

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Possibilità di rivolgersi al dirigente superiore da parte dei lavoratori	0 •	1 ☐		0	
2	Momenti di aggregazione con tutto il personale	0 •	1 ☐		0	
3	Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro svolto	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

INTERFACCIA CASA LAVORO – CONCILIAZIONE VITA/LAVORO						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - mensa aziendale	0 •	1 ☐		0	
2	Possibilità di orario flessibile	0 •	1 ☐		0	
3	Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici	0 •	1 ☐		0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

Se il risultato finale è **uguale a 0**, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce “INTERFACCIA CASA LAVORO” si inserisce il **valore -1**

Se il risultato finale è **superiore a 0**, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce “INTERFACCIA CASA LAVORO” si inserisce il **valore 0**

CONTENUTO DEL LAVORO

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Esposizione a rumore sup. al secondo valore d'azione	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
2	Inadeguato confort acustico (ambiente non industriale)	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
3	Rischio chimico	0 ☐	1 •	1 - 1	0	

4	Microclima adeguato	0 •	1 ☐		0	
5	Adeguate illuminazione	0 •	1 ☐		0	
6	Inadeguata movimentazione manuale dei carichi	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
7	Disponibilità DPI	0 •	1 ☐		0	
8	Lavoro a rischio di aggressione fisica	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
9	Cartellonistica chiara ed immediata	0 •	1 ☐		0	
10	Esposizione a vibrazione superiore al limite d'azione	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
11	Adeguate manutenzione macchine ed attrezzature	0 •	1 ☐		0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	Il lavoro subisce frequenti interruzioni	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
2	La mansione del lavoratore è chiaramente definita	0 •	1 ☐		0	
3	E' presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
4	Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti contemporaneamente	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
5	I compiti sono chiaramente pianificati	0 •	1 ☐		0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	
CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	I lavoratori hanno autonomia nell'esecuzione dei compiti	0 •	1 ☐		0	

2	Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
3	Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno lavorativo	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
4	E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
5	Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito, è prefissato	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
6	Il ritmo di lavoro è determinato dalla macchina	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
7	Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
8	I lavoratori devono prendere decisioni rapide	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
TOTALE PUNTEGGIO					0	

ORARIO DI LAVORO						
N	INDICATORE	Si	No	CORREZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE	NOTE
1	E' presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
2	Viene abitualmente svolto lavoro straordinario	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
3	E' presente orario di lavoro rigido (non flessibile)?	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
4	La programmazione dell'orario varia frequentemente	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
5	Le pause di lavoro non sono chiaramente definite	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
6	E' presente il lavoro a turni	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
7	E' presente il lavoro a turni notturni	0 ☐	1 •	1 - 1	0	
8	E' presente il turno notturno fisso o a rotazione	0 ☐	1 •	1 - 1	0	

TOTALE PUNTEGGIO	0	
-------------------------	----------	--

FASE 2: IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO

INDICATORI AZIENDALI							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO 0 – 25%		MEDIO 25 – 50%		ALTO 50 – 100%	
		DA	A	DA	A	DA	A
INDICATORI AZIENDALI	16	0	10	12	26	28	40
TOTALE PUNTEGGIO	2	0		2		5	

CONTESTO DEL LAVORO							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO 0 – 25%		MEDIO 25 – 50%		ALTO 50 – 100%	
		DA	A	DA	A	DA	A
Funzione e cultura organizzativa	3	0	2	3	5	6	9
Ruolo nell’ambito dell’organizzazione	1	0	1	2	3	4	
Evoluzione della carriera	5	0	2	3	4	5	6
Autonomia decisionale – controllo del lavoro	1	0	1	2	3	4	5
Rapporti interpersonali sul lavoro	0	1		2		3	
Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro*	-1						
TOTALE PUNTEGGIO	9	0	7	8	14	15	27

* se il punteggio totale dell'indicatore "Interfaccia casa lavoro" è uguale a 0, inserire il valore -1. se superiore a 0, inserire il valore 0

CONTENUTO DEL LAVORO							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO		MEDIO		ALTO	
		DA	A	DA	A	DA	A
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	0	0	3	4	7	8	11
Pianificazione dei compiti	0	0	2	3	4	5	6
Carico di lavoro – ritmo di lavoro	0	0	2	3	5	6	8

Orario di lavoro	0	0	2	3	5	6	8
TOTALE PUNTEGGIO	0	0	8	9	17	15	33

I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.

AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
CONTESTO DEL LAVORO	9
CONTENUTO DEL LAVORO	0
INDICATORI AZIENDALI *	0
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	9

*

Se il risultato del punteggio è compreso tra 0 a 10, si inserisce nella tabella finale il valore **0**

Se il risultato del punteggio è compreso tra 12 e 26 si inserisce nella tabella finale il valore **2**

Se il risultato del punteggio è compreso tra 28 e 40 si inserisce nella tabella finale il valore **5**

TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO

	DA	A	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
	0	14	RISCHIO BASSO 25%	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro; si consiglia di monitorare l'organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). Per ogni condizione identificata si devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate.
	15	30	RISCHIO MEDIO 50%	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione identificata si devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica di prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere attivamente il medico competente ed i preposti. Monitoraggio annuale degli indicatori.
	31	60	RISCHIO ALTO + di 50%	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori, coinvolgendo il medico competente o altre figure specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e dell'efficacia delle azioni di miglioramento.

FASE 3: VALUTAZIONE PERCEZIONE DELLO STRESS DEI LAVORATORI

Quando sia stata sufficientemente compresa la natura dei fattori oggettivi di progettazione ed organizzazione del lavoro ed attuate le misure di miglioramento identificate, **in caso di rischio ALTO** è necessario procedere alla valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato.

METODO

Questo livello di intervento implica procedere con identificazione delle figure aziendali, responsabili aziendali (direttori di struttura), resp. qualità ed eventuali consulenti che devono essere coinvolti per la definizione di:

- campione/settori/unità operative in cui intervenire in modo prioritario
- scelta del questionario
- modalità di rilevazione che garantiscano a tutti i lavoratori l'informazione, la partecipazione e l'anonimato
- modalità di analisi dei risultati per aggregazioni di interesse aziendale
- pianificazione delle azioni di miglioramento

I QUESTIONARI

Il processo di cambiamento delle percezioni e dei comportamenti al lavoro, insito nella valutazione e gestione dello stress al lavoro, presuppone coinvolgimento ed adesione di tutte le parti aziendali dalla dirigenza ai lavoratori.

La scelta dello strumento di valutazione più adatto alla realtà aziendale aumenta la partecipazione, riduce le barriere al cambiamento e costituisce il primo passo per la prevenzione stessa.

Come ben specificato nell'Accordo quadro europeo la finalità della valutazione è offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato, **non è invece quello di attribuire la responsabilità dello stress all'individuo.**

I questionari soggettivi non hanno quindi la funzione di identificare "il soggetto con il problema" ma di consentire la rilevazione anonima delle percezioni dei lavoratori che, aggregate per area/reparto, contribuiscono ad identificare le condizioni legate al Contesto e Contenuto del lavoro su cui intervenire per eliminare, ridurre e gestire la condizione di stress al lavoro.

I questionari maggiormente riconosciuti ed adottati per la valutazione dello stress lavoro correlato sono:

- o JCQ - Job Content Questionnaire (Karasek 1985)
- o QUESTIONARIO ISPESL "le persone ed il lavoro" (Fattorini 2002)
- o PSS – Perceived Stress Scale (Cohen et al. 1983)
- o OSI - Occupational Stress Inventory (Cooper et al. 1988)
- o JSQ - Job Stress Questionnaire (Hurrell 1988, NIOSH)
- o OSQ - Occupational Stress Questionnaire (Elo et al. 1992)
- o JSS - Job Stress Survey (Spielberg 1994)
- o OCS – Occupational Check up System (Leiter e Maslach, 2005)
- o M_DQ10 - Organizational Questionnaire 10 (D'Amato, Majer 2005)
- o Benessere organizzativo – Magellano PA (Avallone 2004)
- o (Q-Bo) - Test di valutazione del rischio stress lavoro-correlato nella prospettiva del benessere organizzativo (De Carlo 2008)

AZIONI DI MIGLIORAMENTO/ MISURE DI PREVENZIONE

Per mettere in atto un percorso di riduzione del rischio e miglioramento continuo, l'organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.

La prevenzione, l'eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare l'adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.

La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro che integra la politica aziendale con la partecipazione e la collaborazione del gruppo ed individua le misure di prevenzione e può adottare un codice di condotta aziendale.

Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi tra i quali:

- **la formazione dei dirigenti e dei lavoratori** per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
- **l'informazione e la consultazione dei lavoratori** e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

La valutazione dello stress lavoro correlato, dovrebbe prevedere una fase di monitoraggio del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Questo livello di monitoraggio può prevedere l'analisi periodica degli indicatori oggettivi e degli indicatori di salute attraverso la verifica con medico competente o specialisti designati, ed il livello di attuazione delle misure di prevenzione identificate per la riduzione del rischio.

Definizioni

<i>Termini</i>	<i>Definizione</i>
Stress	“Una reazione aspecifica dell'organismo a quasi ogni tipo di esposizione, stimolo e sollecitazione” (<i>Seyle 1936</i>)
Stress lavoro correlato	“Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore” (<i>National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH 1999</i>) “Reazione ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro. E' uno stato caratterizzato da elevati livelli di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di inadeguatezza” (<i>Commissione Europea</i>)

Possibili conseguenze dello stress lavoro correlato	-Sindrome del “<i>burnout</i>” -Particolari stati d’animo (ansia, irritabilità, esaurimento fisico, panico, agitazione, senso di colpa, negativismo, ridotta autostima, empatia e capacità di ascolto, ecc.) -Somatizzazioni (emicrania, sudorazione, insonnia, disturbi gastro intestinali, ecc.) -Reazioni comportamentali (assenze o ritardi frequenti sul posto di lavoro, chiusura difensiva al dialogo, distacco emotivo dall’interlocutore, ridotta creatività, ricorso a comportamenti stereotipati, ecc.)
Indicatori aziendali di stress lavoro correlato	- Assenteismo - Frequente avvicendamento del personale - Problemi disciplinari - Violenza e molestie di natura psicologica - Riduzione della produttività - Errori ed infortuni - Aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria ?	X		Tutti i lavoratori sono assunti con regolare contratto di lavoro in linea con quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria.
Vi sono turni di lavoro ?	X		Sono previsti turni di lavoro
L’orario di lavoro è flessibile ?	X		A seconda delle richieste del lavoratore e delle disponibilità dell’Istituto.
Vi è lavoro in orario serale e/o notturno ?	X		Tutte le attività si svolgono in orario diurno e serale.
Vi sono mansioni che prevedono lavori monotoni e/o ripetitivi ?		X	Nessuna delle mansioni prevede lavori monotoni e/o ripetitivi di entità tale da essere potenzialmente causa di stress lavoro correlato per i lavoratori addetti.
Sono note situazioni di disagio tra i lavoratori dovute a motivi di lavoro ?		X	Non risultano al datore di lavoro situazioni di disagio tra i lavoratori dovute a motivi di lavoro.
I rapporti interpersonali sono buoni ?	X		I rapporti interpersonali tra i lavoratori e tra lavoratori e propri superiori risultano al Dirigente scolastico buoni
Vi sono lavoratori che hanno infortuni e/o malattie con maggior frequenza ?		X	Non vi sono lavoratori che hanno presentato certificati per infortunio o malattia con maggior frequenza rispetto agli altri.

I lavoratori hanno a disposizione attrezzature sufficienti ed idonee per lo svolgimento delle proprie mansioni ?	X		Tutti i lavoratori hanno a disposizione attrezzature di lavoro sufficienti ed idonee per lo svolgimento delle proprie mansioni
I lavoratori hanno autonoma possibilità decisionale nella mansione svolta ?	X		Si ritiene che i lavoratori abbiano un'autonoma possibilità decisionale nello svolgimento delle attività della propria mansione nei limiti delle procedure aziendali ed istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
I compiti assegnati sono inequivocabili e/o in linea con la preparazione del lavoratore ?	X		I compiti assegnati ai lavoratori non sono soggetti ad equivoci per la loro esecuzione e sono coerenti con la preparazione del lavoratore a cui sono assegnati
I lavoratori possono riportare al proprio superiore eventuali problematiche ricevendo adeguate risposte ?	X		Al Dirigente scolastico non risulta che vi siano lavoratori che non possono riportare al proprio superiore eventuali problematiche relative al lavoro senza ricevere una adeguata risposta
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha informato il Dirigente scolastico della presenza di questo rischio nei lavoratori ?	X		Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha informato il Dirigente scolastico della possibile presenza di questo rischio in tutti o parte dei lavoratori
Valutazione del rischio stress lavoro correlato residuo	X		Tutte le mansioni: -rischio TRASCURABILE
Misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare o ridurre il rischio ?	X		Aggiornare frequentemente la valutazione del rischio stress lavoro correlato secondo le linee guida ministeriali del novembre 2010.

4.15 – RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

(in vigore dal 26/04/2010)

Normativa di riferimento

-D.Lgs 81/2008, Titolo VIII Capo V artt. 213 ÷ 220 “ *Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali*”-D.Lgs 81/2008, Allegati XXXVII-UNI EN 14255-1:2005 “*Riferimenti per le misurazioni degli UV*”-UNI EN 14255-2:2006 “*Riferimenti per le misurazioni degli VIS e IR*”

-ICNIRP “*Guide lines on limits of exposure to broad-band incoherent optical radiation*”-CEI-EN 60825-1:2009 fascicolo 9891 (nuova classificazione) e CEI-EN 60825-1 fascicolo 4405R (vecchia classificazione) “*Riferimenti per le misurazioni delle radiazioni laser*”

-Linea Guida “*DLgs 81/2008 Titolo VIII Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – indicazioni operative*”, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, rev. 02 del 11 marzo 2010

Definizioni

Termini	Definizione
---------	-------------

Radiazioni ottiche artificiali	Le radiazioni ottiche comprendono le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d'onda minore dei campi elettromagnetici (trattati al Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs 81/2008) e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti (trattate dal D.Lgs 230/1995 e s.m. L'intervallo delle lunghezze d'onda delle ROA è compreso tra 100 nm e 1 mm (con le bande spettrali degli infrarossi (IR), del visibile (VIS) e dell'ultravioletto (UV) mentre l'energia ($E=h\nu$) è compresa tra 10^{-3} e 12 eV
Radiazioni ottiche artificiali non coerenti	Sorgenti di radiazioni ottiche che emettono radiazioni sfasate fra di loro. Tra queste le principali sono: Campo IR -Riscaldatori radianti -Forni di fusione metalli e vetro -Cementerie -Lampade per riscaldamento a incandescenza -Dispositivi militari per la visione notturna Campo VIS -Sorgenti di illuminazione artificiale (es. lampade ad alogenuri metallici, al mercurio, sistemi LED, ecc.) -Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica) / estetico -Luce pulsata (IPL – Intense Pulse Light) Campo UV -Saldatura -Sterilizzazione -Essiccazione inchiostri, vernici -Fotoincisione -Controlli difetti di fabbricazione -Lampade per uso medico (es. fototerapia dermatologica) e/o estetico (abbronzatura) e/o di laboratorio -Luce pulsata (IPL – Intense Pulse Light) -Saldatura ad arco / al laser
Radiazioni ottiche artificiali coerenti	Sorgenti di radiazioni ottiche che emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono). Queste sono i L.A.S.E.R. (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Sono dispositivi che emettono radiazioni ottiche di una unica lunghezza d'onda, direzionali e di elevata intensità. La lunghezza d'onda è determinata principalmente dal materiale attivo impiegato e può trovarsi sia nell'infrarosso, sia nel visibile sia nell'ultravioletto. Esempi di sorgenti laser -Applicazioni mediche e mediche per uso estetico -Applicazioni per solo uso estetico (depilazione) -Telecomunicazioni, informatica -Lavorazioni di materiali (taglio, saldatura, marcatura e incisione) -Metrologia e misure -Applicazioni nei laboratori di ricerca -Beni di consumo (lettori CD e bar code) -Beni di intrattenimento (laser per discoteche e concerti, ecc)

Rischi associati alle radiazioni ottiche artificiali	I rischi che la legislazione intende prevenire sono quelli per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali o dal loro impiego durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. La tipologia di effetti dell'esposizione dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente, mentre dall'intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità. L'interazione della radiazione ottica con l'occhio e la cute può provocare conseguenze dannose: - agli occhi (con possibili lesioni alla congiuntiva, alla cornea, al cristallino, alla retina) - sulla cute (con possibili eritemi, bruciature, tumori) - alla sicurezza (possibili abbagliamenti/accecamenti temporanei, nonché rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti o dal fascio di radiazione)
Valori limite di esposizione	Valori previsti nell'Allegato XXXVII del D.Lgs 81/2008: -Parte I per le ROA non coerenti -Parte II per le ROA coerenti
Sorgenti di ROA "giustificabili"	Alcune sorgenti di ROA, nelle corrette condizioni d'impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la sicurezza e la salute. In questi casi è giustificato non dover procedere ad una valutazione di rischio più dettagliata. Sono giustificabili: -Tutte le apparecchiature che emettono ROA non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009 -Tutte le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo "Esente" dalla norma CEI EN 62471:2009 (es. illuminazione std per uso domestico e di ufficio, monitor dei computer, display, fotocopiatrici, lampade e cartelli di segnalazione luminosa, ecc.) -Tutte le sorgenti che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 (non 1M e 2M o le apparecchiature di classe 1 o 2 che contengono sorgenti di classe superiore)

Metodologia di valutazione

Il Datore di lavoro deve effettuare o far effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato che, a partire dall'identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e previste.

Le azioni sono:

- Valutare le radiazioni ottiche secondo le metodologie proposte dall'IEC per quanto riguarda i laser e le raccomandazioni del CIE e del CEN per quanto riguarda le sorgenti incoerenti;
- Considerare eventuali lavoratori particolarmente sensibili (ad esempio senza cristallino) o sensibilizzati (uso di sostanze chimiche fotosensibilizzanti);
- Risanare, se necessario, l'ambiente di lavoro per minimizzare i livelli di esposizione;
- Proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezione individuali (occhiali).

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

Obbligo	SI	NO	Misure di prevenzione e protezione
---------	----	----	------------------------------------

Attività che comportano la possibile esposizione a radiazioni ottiche artificiali coerenti (art. 213 D.Lgs 81/08)		X	Nessuna attività comporta potenziale esposizione a radiazioni ottiche artificiali coerenti per i lavoratori addetti.
Attività che comportano la possibile esposizione a radiazioni ottiche artificiali non coerenti (art. 213 D.Lgs 81/08)	X		Le attività che comportano potenziale esposizione a radiazioni ottiche artificiali non coerenti sono: Campo IR - nessuna Campo VIS - nessuna Campo UV - nessuna
Lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali (art. 213 D.Lgs 81/08)		X	Nessuno
Livelli di esposizione misurati (art. 216 D.Lgs 81/08)		X	Non applicabile
DPI utilizzati dai lavoratori esposti a ROA (art. 217 D.Lgs 81/08)			Non applicabile
Informazione e formazione dei lavoratori esposti sul rischio ROA (art. 217 D.Lgs 81/08)			Programmi di informazione e formazione
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a ROA (art. 218 D.Lgs 81/08)			Non applicabile
Altre misure di prevenzione e protezione adottate (art. 217 D.Lgs 81/08)			Informazione e formazione
Valutazione del rischio ROA residuo (art. 216 D.Lgs 81/08)	X		-Rischio NULLO
Ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare (art. 217 D.Lgs 81/08)			Non applicabile

4.17 – RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI

Normativa di riferimento

-D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza” artt. 15 comma 1, 71 comma 6, art. 167 comma 2, 168.

Definizioni

Termini	Definizione
---------	-------------

Movimenti ripetitivi degli arti superiori	Molte attività lavorative, in particolare quelle richiedenti posture incongrue ed attività ripetitiva degli arti superiori, possono essere correlate allo sviluppo di disturbi muscolo-scheletrici, i quali costituiscono uno dei maggiori problemi di salute nei paesi industrializzati. La ripetizione di una particolare attività induce sollecitazioni, piccoli traumi ed usura delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini che danno luogo, gradualmente, nell'arco di un periodo di tempo più o meno lungo (mesi od anni), a patologie a carico dei distretti interessati. Le patologie maggiormente rappresentative in tale ambito e che riguardano gli arti superiori sono: le tendiniti, le tenosinoviti, le sindromi da intrappolamento con interessamento nervoso o neurovascolare -ad es. la sindrome del tunnel carpale - ed i conseguenti deficit sensitivi e motori
Patologie da sovraccarico biomeccanico	Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari
Metodo di valutazione OCRA	Il Metodo OCRA (OCcupational Repetitive Actions) consente la determinazione del cosiddetto OCRA Index o Indice OCRA (Occhipinti e Colombini, 1996 -2005) che rappresenta un indice sintetico di esposizione a movimenti ripetitivi degli arti superiori. L'indice deriva dal rapporto tra il numero di azioni effettivamente svolte con gli arti superiori in compiti ripetitivi ed il corrispondente numero di azioni raccomandate

Livelli di rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Check-list OCRA</i>	<i>OCRA INDEX</i>	<i>FASCIA</i>	<i>RISCHIO</i>
< 7.5	2.2	VERDE	Accettabile
7.6 - 11	2.3 - 3.5	GIALLO	Molto lieve
11.1 - 14	3.6 - 4.5	ROSSO L.	Lieve
14.1 - 22.5	4.6 - 9	ROSSO M.	Medio
> 22.6	> 9.1	VIOLA	Elevato

Valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione

<i>Obbligo</i>	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>
Attività che comportano movimenti ripetitivi degli arti superiori		X	Si ritiene che nessuna attività possa esporre i lavoratori addetti ad un rischio di lesioni muscolo-tendinee agli arti superiori dovuti a movimenti ripetitivi
Lavoratori esposti al rischio		X	Nessuno
Livelli di rischio misurati			Non applicabile
DPI utilizzati dai lavoratori esposti			Non applicabile

Informazione e formazione dei lavoratori esposti			Non applicabile
Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti			Non applicabile
Altre misure di prevenzione e protezione adottate			Non applicabile
Valutazione del rischio movimenti ripetitivi degli arti superiori residuo	X		Tutte le mansioni: -Rischio NULLO
Ulteriori misure di prevenzione e protezione da adottare			Non applicabile

Sezione 5

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO

Misure di miglioramento da attuare a carico del DIRIGENTE SCOLASTICO

Pericolo e/o non conformità rilevata	P	D	R	Misura di miglioramento da attuare entro le scadenze indicate	Scadenza
Formazione degli addetti antincendio/ primo soccorso	possibile	modesto	alto	Provvedere alla verifica del personale in possesso di attestato per il Primo soccorso e addetto antincendio. In caso di verifica negativa prevedere l'iscrizione ai corsi organizzati da Organismi abilitati	A breve scadenza
Fornitura dei DPI ai lavoratori	possibile	modesto	basso	Dotare i collaboratori scolastici che effettuano la pulizia saltuaria di qualche locale, gli assistenti tecnici, i docenti di laboratorio e gli alunni dei necessari DPI: scarpe antiscivolo, guanti in lattice; guanti in gomma; mascherina antipolvere .	Annuale
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	improbabile	lieve	basso	Se eletto un nuovo RLS questi deve frequentare il corso di formazione di 32 ore e bisogna comunicarne il nominativo all'INAIL per via telematica.	A breve scadenza